

FEDERAZIONE SOVRAZIONALE PIEMONTE 6
PIEMONTE SUD EST s.c.a.r.l.
C.F. – P.IVA 02369190067 REA: AL 249701
Capitale Sociale Euro 120.000,00

CAPITOLATO SPECIALE
PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA E NOLEGGIO
PRESIDI PER IL RECUPERO DELLA FUNZIONALITA' RESPIRATORIA

**APPROVATO CON DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 42 DEL
17.04.2013**

STAZIONE APPALTANTE

FEDERAZIONE SOVRAZIONALE PIEMONTE 6
Piemonte Sud Est

AMMINISTRAZIONI CONSORZIATE:

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
AZIENDA SANITARIA LOCALE AT
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA

GARA A.V.C.P. N. 4883940

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
TITOLO 1		
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO		
1	OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO	4
2	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	4
3	CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL SERVIZIO	6
4	CONSUMI ANNUI PREVEDIBILI DI MATERIALE ACCESSORIO PER VENTILAZIONE	14
5	NORME COMUNI	
	5.1 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	16
	5.2 TECNOLOGIA DEI PRODOTTI E DEI MATERIALI CONSUMABILI	17
	5.3 LOTTO 1 E LOTTO 2 SUBENTRO – MODALITA' E PIANO OPERATIVO	18
	5.4 LOTTO 3 SUBENTRO – MODALITA' E PIANO OPERATIVO	19
	5.5 MODALITA' DI CONSEGNA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	19
	5.6 INSTALLAZIONE, IDONEITA' DEI LOCALI E NORME OPERATIVE DI SICUREZZA	20
	5.7 GARANZIE	21
	5.8 MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE	21
	5.9 SERVIZIO 24 ORE SU 24	22
	5.10 ACCERTAMENTO E CONTROLLO DELLA QUALITA'	22
	5.11 ONERI E OBBLIGHI DEL FORNITORE – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	23
	5.12 RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO	23
	5.13 CESSAZIONE DELLA TERAPIA	23
	5.14 OBBLIGO DI RISERVATEZZA	23
	5.15 CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE E PENALITA'	24
	5.16 ASSICURAZIONE	25
	5.17 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	25
	5.18 CLAUSOLA AMBIENTALE	26
6	FATTURAZIONE	26
7	OBBLIGHI CONTRATTUALI	26
8	REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI	26
9	MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA	27
TITOLO 2		
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA		
10	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	29
11	DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA	30
12	DOCUMENTAZIONE TECNICA	35
13	PROCEDURA DI GARA	36
TITOLO 3		
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI		
14	DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO	37
15	DOCUMENTI DA PRESENTARE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	37
16	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO	37
17	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	38
18	OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136	39
19	CONSEGNE	39
20	VERIFICHE E CONTROLLI	40
21	CONTESTAZIONE	40
22	INADEMPIENZA PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	41

23	QUANTITA' DEI BENI DA FORNIRE	41
24	RESPONSABILITA' DEL FORNITORE	41
25	AGGIORNAMENTO DEL PREZZO	41
26	INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N.196	41
27	RISERVA DI ACQUISTO SUL LIBERO MERCATO	42
28	SPESE CONTRATTUALI	42
29	PAGAMENTO DELLE FORNITURE	42
30	FIRMA DEL CONTRATTO	43
31	SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE	43
32	RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE	43
33	CONSORZI	43
34	AVVALIMENTO	44
35	NORMA DI RINVIO	44
36	COSTI PER LA SICUREZZA	44
37	CONTRASTO DI NORMATIVE	45
38	NORME FINALI	45
39	DEROGA AL FORO COMPETENTE	45
	ALLEGATI: DICHIARAZIONE TEMPORANEA SOSTITUTIVA DI FATTI, STATI E QUALITA' PERSONALI	
	ALLEGATI: SCHEMA DI OFFERTA	

**CAPITOLATO SPECIALE
PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA E NOLEGGIO PRESIDI PER
IL RECUPERO DELLA FUNZIONALITA' RESPIRATORIA**

**TITOLO 1
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO**

ART.1 OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto il conferimento del servizio di **OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE E NOLEGGIO DEI PRESIDI PER IL RECUPERO DELLA FUNZIONALITA' RESPIRATORIA** occorrenti alle Amministrazioni consorziate nella Federazione Sovrazonale Piemonte 6 e quindi alla Azienda Sanitaria Locale AL, l'Azienda Sanitaria Locale AT e l'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria. La durata contrattuale della presente somministrazione è fissata in **4 anni** decorrenti dalla data di aggiudicazione. L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà tuttavia dalla data di effettiva stipula del relativo contratto con le Ditte aggiudicatarie. La Federazione ha comunque la facoltà di richiedere la prosecuzione della fornitura anche dopo la scadenza del termine per un massimo di **dodici mesi** durante i quali le Ditte aggiudicatarie dovranno assicurare la fornitura alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione.

ART.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato è costituito dai seguenti lotti:

LOTTO 1

SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

Il servizio si articola nella fornitura mediante somministrazione del servizio di ossigenoterapia domiciliare e prestazioni accessorie. Il servizio si articola nei seguenti fabbisogni presunti suddivisi per ciascuna Amministrazione aderente, intendendo gli stessi come presuntivi e pertanto suscettibili di incremento o diminuzione in rapporto alle effettive esigenze che si manifesteranno durante la durata contrattuale:

TIPOLOGIA		FABBISOGNI	ASL AL	ASL AT	TOTALE
SOMMINISTRAZIONE OSSIGENO LIQUIDO	DI	NUMERO PAZIENTI	1006	836	1842
SOMMINISTRAZIONE OSSIGENO LIQUIDO	DI	METRI CUBI MENSILI	81.853	45.893	127.746
SOMMINISTRAZIONE OSSIGENO GASSOSO	DI	NUMERO PAZIENTI	16	4	20
SOMMINISTRAZIONE OSSIGENO GASSOSO	DI	METRI CUBI MENSILI	297	28	325

LOTTO 2

NOLEGGIO DEI PRESIDI PER IL RECUPERO DELLA FUNZIONALITA' RESPIRATORIA CD. EQUIVALENTI

Il servizio si articola nella fornitura, nella somministrazione del relativo materiale di consumo e nella manutenzione dei seguenti presidi necessari per i pazienti portatori di patologie respiratorie croniche con le caratteristiche previste dalle Linee Guida Internazionali riportate anche nelle Linee Guida delle Società Scientifiche della Regione Piemonte. La fornitura si articola nei seguenti

fabbisogni presunti suddivisi per ciascuna Amministrazione aderente, intendendo gli stessi come presuntivi e pertanto suscettibili di incremento o diminuzione in rapporto alle effettive esigenze che si manifesteranno durante la durata contrattuale:

RIFERIMENTO	TIPOLOGIA	TORTONA	OVADA	CASALE	NOVI LIGURE	VALENZA	ACQUI TERME	ALESSANDRIA	ASL AT	TOTALE
2.1	VENTILATORE C PAP	89	19	52	67	27	41	144	195	634
2.2	VENTILATORE AUTO C PAP	13	18	3	14	1	8	5	18	80
2.3	VENTILATORE BILEVEL S	7	0	0	0	0	0	10	4	21
2.4	ASPIRATORE CHIRURGICO	21	9	31	37	11	27	71	90	297
2.5	SATURIMETRO	3	5	4	14	2	3	11	15	57

LOTTO 3

NOLEGGIO DEI PRESIDI PER IL RECUPERO DELLA FUNZIONALITA' RESPIRATORIA CD. NON EQUIVALENTI

Il servizio si articola nel noleggio e relative prestazioni accessorie dei seguenti presidi per il recupero della funzionalità respiratoria:

RIFERIMENTO	TIPOLOGIA	TORTONA	OVADA	CASALE	NOVI LIGURE	VALENZA	ACQUI TERME	ALESSANDRIA	ASL AT	TOTALE
3.1	VENTILATORE BILEVEL ST	16	6	29	16	3	8	32	24	134
3.2	VENTILATORE BILEVEL ST IN GRADO DI RILEVARE AUTOMATICAMENTE LA PRESSIONE DI SUPPORTO	2						1	12	15
3.3	VENTILATORE PSV	12	3	0	17	4	6	26	66	134
3.4	VENTILATORE PRESSOVOLUMETRICO AD ALTE PRESTAZIONI	3	2	0	5	3	10	41	26	90
3.5	APPARECCHI PER LA RIMOZIONE NON INVASIVA DELLE SECREZIONI CHE UTILIZZANO UNA PRESSIONE POSITIVA E NEGATIVA	0	0	1	2	2	0	4	14	23

3.6	APPARECCHI PER LA RIMOZIONE NON INVASIVA DELLE SECREZIONI CHE UTILIZZANO UNA PRESSIONE POSITIVA	0	0	0	0	0	0	3	5	8
3.7	APPARECCHI PER LA RIMOZIONE NON INVASIVA DELLE SECREZIONI CHE UTILIZZANO OSCILLAZIONI DI ALTA FREQUENZA APPLICATE AL TORACE	0	0	2	0	0	0	0	9	11
3.8	CONCENTRATORI DI OSSIGENO	2	0	3	2	0	0	3	10	20
3.9	CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI	20							20	40

ART.3 CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL SERVIZIO

LOTTO 1) OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 2.109.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 10.545.000,00

C.I.G. ATTRIBUITO N. 4973065F0C

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: € 200,00

Il servizio di ossigenoterapia richiesto dovrà assicurare al domicilio del paziente la somministrazione di quanto sotto indicato:

A) OSSIGENO FORNITO SOTTO FORMA GASSOSA

La Ditta dovrà mettere a disposizione di ogni malato che deve essere fornito con ossigeno gassoso bombole di capacità adeguata alla posologia individuata. Le bombole dovranno essere in regola con le norme di legge e sarà cura della Ditta curarne la manutenzione ed i collaudi periodici previsti, assumendone i relativi oneri diretti e indiretti. Ogni bombola dovrà essere corredata di un riduttore flussometro completo d'umidificatore funzionante ad ogive calibrate con portata da 0,5 a 10 lt/min. I riduttori dovranno essere dotati, su richiesta dell'A.S.L., di dispositivo limitatore di flusso, secondo la prescrizione medica fatta al paziente. La Ditta provvederà ad installare sull'ogiva il regolatore di flusso adeguato alla prescrizione medica fatta al paziente.

B) OSSIGENO FORNITO SOTTO FORMA LIQUIDA.

La Ditta dovrà mettere a disposizione d'ogni malato che dovrà essere fornito con ossigeno liquido, un'apparecchiatura composta da un contenitore criogenico d'acciaio inox della capacità (in ossigeno liquido) compresa tra litri 31, equivalenti a 26.5 mc. d'ossigeno gassoso, e litri 41, equivalenti a 35 mc. d'ossigeno gassoso, in base alle esigenze terapeutiche del paziente. Il contenitore dovrà essere dotato d'opportuni sistemi di gasificazione dell'ossigeno liquido tali da garantire flussi regolabili da 0,25 ad almeno 6 lt/minuto. La Ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire anche alti flussi corrispondenti a 10/15 lt/minuto. Le valvole di sicurezza di cui è dotato dovranno rispondere a quanto previsto dal Punto IV della 62a serie di N I secondo quanto disposto dal Ministero dei Trasporti. Dovranno essere dotati di dispositivo limitatore di flusso, secondo la prescrizione medica fatta al paziente. Il contenitore dovrà inoltre essere predisposto per fornire Ossigeno liquido nel Contenitore criogenico trasportabile (Unità Portatile) avente le seguenti caratteristiche:

- capacità fino a 1,2 lt di ossigeno liquido equivalente a 1.000 litri d'ossigeno gassoso
- dotato di sistema di erogazione in grado di assicurare flusso di ossigeno gassoso da 0,25 ad almeno 6 lt./minuto, con adeguata valvola di sicurezza

- peso dei contenitori trasportabili a pieno di kg. 2,5 e kg. 5, facilità di lettura della carica e comodità di lettura di flusso
- dotato di opportune bretelle per il trasporto a spalla.

A richiesta la Ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire una seconda unità portatile dotata di economizzatore tale da permettere maggiore autonomia grazie ad una migliore razionalizzazione del flusso di ossigeno che viene erogato esclusivamente in fase inspiratoria. Sempre su richiesta la Ditta si impegna a fornire gratuitamente un ulteriore contenitore base da 26,5 / 35 mc. qualora situazioni logistiche relative al domicilio del malato lo richiedono. Sia per il Contenitore Base che per il Contenitore Portatile dovrà essere prevista la possibilità di regolare l'erogazione secondo la relativa prescrizione medica fatta al paziente, così come previsto per gli altri mezzi di somministrazione di ossigeno puro su richiesta la ditta fornirà maschere di Venturi secondo prescrizione medica.

REQUISITI DELL'OSSIGENO

Tutti i gas dovranno essere prodotti e distribuiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gas medicali. Dovranno inoltre essere in regola con quanto stabilito dall'art 6 del Decreto Legislativo 24.04.2006 n. 219 e s.m.i. (emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE) e reso applicativo con Decreto del Ministero della Salute 29/02/2008, che ha introdotto l'obbligo per i produttori di medicinali di richiedere all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC). La valutazione e il monitoraggio permanente dell'ossigeno in commercio verrà svolta attraverso le attività di farmacovigilanza, che prevedono anche per l'ossigeno e le attrezzature per l'erogazione le segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse, effettuate dagli operatori sanitari. Tali segnalazioni vengono raccolte mediante la Rete nazionale di farmacovigilanza, che mette in comunicazione l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le Regioni, le Aziende sanitarie, gli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e le industrie farmaceutiche. Eventuali incidenti o mancati incidenti dovuti al malfunzionamento dei dispositivi medici utilizzabili per ossigenoterapia e ventiloterapia che venissero accertati da parte del Fornitore dovranno essere tempestivamente e obbligatoriamente notificati alla Azienda competente all'attenzione del Farmacista responsabile. Ogni contenitore dovrà essere corredato da certificazione di qualità e di rintracciabilità da allegare obbligatoriamente alla bolla di consegna. La bolla di consegna dovrà contenere un codice identificativo del paziente riportato anche sulla fattura inviata all'A.S.L. contraente e dovrà essere debitamente firmata all'atto della consegna dal paziente o da un suo delegato. Al termine di ogni mese dovrà essere inviato al Servizio Farmaceutico dell'A.S.L. contraente l'elenco riepilogativo delle bolle con l'identificazione del paziente. L'elenco dovrà essere trasmesso in modalità telematica su formato .xls.

MATERIALE DI CONSUMO PER DODICI MESI

- n. 12 cannule o mascherine
- n. 3 umidificatori

Ai malati che ne avranno necessità, la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione a titolo gratuito, oltre al concentratore e alla bombola di scorta secondo quanto previsto al punto precedente, una bomboletta "trasportabile" avente le seguenti caratteristiche:

- Costruzione in lega leggera
- Capacità geometrica lt 2
- Pressione di carico 200 Kg./cmq.
- Quantità di ossigeno disponibile 400 lt.
- Peso bombola piena non superiore a kg. 3.5

Tali bombole dovranno essere inoltre corredate di una sacca di contenimento per il trasporto a spalla e di un gruppo riduttore flussometro ad olive calibrate. Il concentratore dovrà essere prodotto in conformità e nel rispetto della vigente normativa riguardante gli apparecchi elettromedicali.

LOTTO N. 2

NOLEGGIO DEI PRESIDI PER IL RECUPERO DELLA FUNZIONALITA' RESPIRATORIA CD. "EQUIVALENTI"

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 472.271,52

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 2.361.357,60

C.I.G. ATTRIBUITO N. 4973179D20

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: € 140,00

Sono stabilite le seguenti categorie per le quali andrà indicato il costo di noleggio che sarà unico per la categoria di riferimento e sarà comprensivo della messa a disposizione dell'apparecchiatura, della fornitura del relativo materiale di consumo, dell'effettuazione dei servizi aggiuntivi su richiesta e dell'esecuzione delle prestazioni accessorie prescritte dal presente Capitolato Speciale di gara. In ogni caso il noleggio si intende del tipo "full service" comprendendo nel relativo canone tutti gli oneri diretti e indiretti che la Ditta dovrà sostenere per garantire le prestazioni indicate dal presente Capitolato Speciale.

RIFERIMENTO N. 2.1

VENTILATORI CPAP

IMPORTO A BASE D'ASTA PER IL CANONE DI NOLEGGIO FULL SERVICE € 35,00 I.V.A. ESCLUSA

Caratteristiche tecniche minime richieste:

- Regolazione della pressione da 4 a 20 CM H2O
- Basso livello di rumorosità (< 30 dB ad 1 metro di distanza)
- Possibilità di memoria interna, contaore e eventuale dispositivo flex.
- Rampa regolabile in pressione)
- Peso < 3 Kg con umidificatore
- Display per visualizzazione dei parametri
- Compensazione perdite
- Uscita per scarico dati mediante software dedicato
- Adeguamento all'altitudine
- Se prescritto, umidificatore a freddo o a caldo con camera riutilizzabile, tempo di rampa regolabile e software per lo scarico dei dati. Nel caso di dotazione di software per lo scarico dei dati la Ditta aggiudicataria si impegna a trasferire i dati raccolti agli Uffici Protetica dei Distretti competenti ogni trimestre.

RIFERIMENTO N. 2.2

VENTILATORI AUTO CPAP

IMPORTO A BASE D'ASTA PER IL CANONE DI NOLEGGIO FULL SERVICE € 52,00 I.V.A. ESCLUSA

Caratteristiche tecniche minime richieste:

- Regolazione della pressione con un algoritmo
- Basso livello di rumorosità (< 30 dB ad 1 metro di distanza)
- Range di pressione da 4 a 20 cm H2O
- Peso < 3 Kg con umidificatore
- Tempo di rampa regolabile
- Se prescritto eventuale umidificatore a caldo o a freddo
- Display per visualizzazione parametri
- Possibilità di funzionamento in CPAP fissa

- Compensazione delle perdite e dell'altitudine
- Uscita per scarico dati mediante software dedicato. Nel caso di dotazione di software per lo scarico dei dati la Ditta aggiudicataria si impegna a trasferire i dati raccolti agli Uffici Protesica dei Distretti competenti ogni trimestre.

RIFERIMENTO N. 2.3

VENTILATORI BILEVEL "S"

IMPORTO A BASE D'ASTA PER IL CANONE DI NOLEGGIO FULL SERVICE € 78,00 I.V.A. ESCLUSA

Apparecchiatura a due livelli di pressione IPAP e EPAP in modalità spontanea regolabili fino a 20 cm d'acqua, con le seguenti caratteristiche:

- Peso < 3.5 Kg
- Basso livello di rumorosità (< 30 dB ad 1 metro di distanza)
- Tempo di rampa regolabile
- Display per la visualizzazione dei parametri
- Trigger inspiratorio ed espiratorio automatici
- Possibilità di funzionamento in CPAP
- Se prescritto umidificatore a freddo o a caldo

RIFERIMENTO N. 2.4

ASPIRATORI CHIRURGICI

IMPORTO A BASE D'ASTA PER IL CANONE DI NOLEGGIO FULL SERVICE € 28,68 I.V.A. ESCLUSA

Portatili con portata aria di almeno 27 litri / minuto e vaso di almeno 500 ml. con funzionamento a rete e batteria interna ricaricabile + alimentazione 12 volt predisposta per presa accendisigari da auto.

Materiale di Consumo minimo per dodici mesi:

- Almeno n. 365 sondini per aspirazione
- n. 3 tubi per aspiratori
- n. 3 Filtri antibatterici per aspiratore

RIFERIMENTO N. 2.5

SATURIMETRO

IMPORTO A BASE D'ASTA PER IL CANONE DI NOLEGGIO FULL SERVICE € 50,00 I.V.A. ESCLUSA

Apparecchio portatile da destinare a pazienti pediatrici da 0 a 16 anni e adulti con patologie che necessitano monitoraggio in continuo del dato. Funzionamento a batteria / rete, per la misurazione della saturazione e del polso, di ridotte dimensioni e ed elevata leggerezza, autonomia ed ergonomia. Dotato di sistema di allarme e possibilità di scaricamento dei dati su richiesta del prescrittore. Misurazione con intervallo di 0-99% per la SpO2 e 30-250 battiti/minuto. Utilizzabile su qualsiasi tipo di pazienti sia pediatrico che adulto.

Materiale di Consumo per dodici mesi:

- n. 2 sensori riutilizzabili oppure n. 24 sensori monopaziente

LOTTO N. 3

NOLEGGIO DEI PRESIDI PER IL RECUPERO DELLA FUNZIONALITA' RESPIRATORIA CD. "NON EQUIVALENTI"

Per quanto riguarda il Lotto n. 3 la procedura di gara sarà mirata alla selezione di più soggetti con i quali sottoscrivere un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. in quanto ritenuti idonei a fornire all' A.S.L. i prodotti oggetto di gara. In particolare,

trattandosi di prodotti correlati ad un percorso di individuazione del presidio idoneo alle esigenze cliniche del paziente è richiesta alle Ditte partecipanti l'offerta della gamma di presidi riconducibili alle seguenti categorie di riferimento. La procedura, come sopra accennato, non è finalizzata all'individuazione di un unico aggiudicatario per ogni singola voce compresa nel Lotto 3 ma, attraverso di essa, si perverrà per ciascuna voce, alla selezione di più soggetti da dichiarare "accreditati" a fornire alla Stazione Appaltante. Sono stabilite le seguenti categorie per le quali andrà indicato il costo di noleggio che sarà in ogni caso comprensivo della messa a disposizione dell'apparecchiatura, della fornitura del relativo materiale di consumo, dell'effettuazione dei servizi aggiuntivi su richiesta e dell'esecuzione delle prestazioni accessorie prescritte dal presente Capitolato Speciale di gara. In ogni caso il noleggio si intende del tipo "full service" comprendendo nel relativo canone tutti gli oneri diretti e indiretti che la Ditta dovrà sostenere per garantire le prestazioni indicate dal presente Capitolato Speciale. Unitamente alla fornitura del presidio dovrà essere messo a disposizione, se prescritto, anche un saturimetro a dito per paziente. Le tipologie dei presidi oggetto del presente lotto sono le seguenti:

RIFERIMENTO	TIPOLOGIA	IMPORTO A BASE D'ASTA – CANONE MENSILE FULL SERVICE	C.I.G.	IMPORTO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELL'A.V.C.P.
3.1	VENTILATORE BILEVEL ST	€ 166,50	49732328DE	€ 140,00
3.2	VENTILATORE BILEVEL ST IN GRADO DI RILEVARE AUTOMATICAMENTE LA PRESSIONE DI SUPPORTO	€ 231,25	4973242121	€ 20,00
3.3	VENTILATORE PSV	€ 268,25	497326541B	€ 140,00
3.4	VENTILATORE PRESSOVOLUMETRICO AD ALTE PRESTAZIONI	€ 500,00	497331093C	€ 140,00
3.5	APPARECCHI PER LA RIMOZIONE NON INVASIVA DELLE SECREZIONI CHE UTILIZZANO UNA PRESSIONE POSITIVA E NEGATIVA	€ 368,47	49733190AC	€ 70,00
3.6	APPARECCHI PER LA RIMOZIONE NON INVASIVA DELLE SECREZIONI CHE UTILIZZANO UNA PRESSIONE POSITIVA DI FINE ESPIRAZIONE	€ 268,25	4973328817	NON DOVUTO
3.7	APPARECCHI PER LA RIMOZIONE NON INVASIVA DELLE SECREZIONI CHE UTILIZZANO OSCILLAZIONI DI ALTA FREQUENZA APPLICATE AL TORACE	€ 536,50	4973333C36	€ 35,00
3.8	CONCENTRATORI DI OSSIGENO	€ 40,00	497334561F	NON DOVUTO
3.9	CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI	€ 95,00	49733580DB	€ 20,00

Per tutte le tipologie di ventilatori polmonari il Fornitore dovrà provvedere, ove prescritto, alla fornitura di:

- carrello di supporto e braccio reggi-tubo;
- gruppo di continuità o batteria esterna/interna che garantisca al ventilatore polmonare, in caso di assenza di energia elettrica del distributore, una autonomia di 6 ore. Nel piano di gestione delle situazioni di emergenza, richiesto a documentazione della qualità del servizio, il Fornitore dovrà indicare le modalità con cui intende far fronte ai casi di interruzione di energia elettrica superiore alle 6 ore.
- la ditta aggiudicataria si impegna, per il periodo di addestramento e *training* del paziente ed in attesa della prescrizione definitiva del ventilatore, a fornire le apparecchiature necessarie in comodato d'uso senza oneri per l'azienda.

RIFERIMENTO N. 3.1

VENTILATORI BILEVEL "ST"

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 267.732,00

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 1.338.660,00

C.I.G. ATTRIBUITO N. [49732328DE]

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: € 140,00

Ventilatori per paziente domiciliare a 2 livelli di pressione con modalità di ventilazione spontanea/temporizzata con le seguenti caratteristiche minime:

- Range di pressione 4-30 cm H₂O
- Basso livello di rumorosità (< 30 dB ad 1 metro di distanza)
- Peso < 3.5 Kg
- Tempo di rampa e di salita regolabili
- Frequenza respiratoria
- Display per la visualizzazione dei parametri
- Trigger inspiratorio ed espiratorio
- Possibilità di funzionamento in CPAP
- Se prescritto, unificatore a freddo o a caldo
- Back-up automatico frequenza respiratoria
- Allarmi: disconnessione paziente, mancanza rete

RIFERIMENTO N. 3.2

VENTILATORI BILEVEL "ST" CON FUNZIONE IN GRADO DI REGOLARE AUTOMATICAMENTE LA PRESSIONE DI SUPPORTO IN BASE ALLE ESIGENZE DEL PAZIENTE COMPRESO QUANDO SI UTILIZZA NELLO SCOMPENSO CARDIACO E NELLE APNEE CENTRALI ANCHE NEL RESPIRO PERIODICO DI CHEYNES-STOKES

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 41.625,00

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 208.125,00

C.I.G. ATTRIBUITO N. [4973242121]

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: € 20,00

Ventilatori per paziente domiciliare a 2 livelli di pressione con modalità di ventilazione spontanea/temporizzata con le seguenti caratteristiche minime:

- Range di pressione 4-30 cm H₂O
- Basso livello di rumorosità (< 30 dB ad 1 metro di distanza)
- Peso < 3.5 Kg
- Tempo di rampa e di salita regolabili
- Frequenza respiratoria

- Possibilità di regolazione con trigger autotrack e funzione AVAPS in grado di regolare automaticamente la pressione di supporto in base alle esigenze del paziente
- Display per la visualizzazione dei parametri
- Possibilità di Trigger inspiratorio ed espiratorio regolabili
- Possibilità di funzionamento in CPAP
- Se prescritto, umidificatore a freddo o a caldo
- Back-up automatico frequenza respiratoria
- Allarmi: apnea, disconnessione paziente, mancanza rete

RIFERIMENTO N. 3.3

VENTILATORE P.S.V.

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 431.346,00

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 2.156.730,00

C.I.G. ATTRIBUITO N. [497326541B]

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: € 140,00

Modalità di ventilazione tipo PSV, PCV. Dotato di batteria interna

Modalità di ventilazione tipo CPAP, BIPAP, PSV, PCV

Ventilazione a pressione di supporto

Programmazione del ciclo pressione/tempo

Possibilità di dotazione di trigger a flusso

Programmazione del parametro di pressione inspiratoria da 2 da 4 a 40 mbar

Programmazione del parametro di Pressione Espiratoria da 0 da 2 a 15 mbar

Allarmi di volume totale minimo e massimo di basso volume e frequenza respiratoria minima e massima

Basso livello di rumorosità (< 30 dB ad 1 metro di distanza)

Se prescritto, umidificatore a freddo o a caldo

Alimentazione elettrica e con batteria interna

L'apparecchiatura dovrà inoltre essere provvista di valvola espiratoria o altro sistema

RIFERIMENTO N. 3.4

VENTILATORI PRESSOVOLUMETRICI AD ALTE PRESTAZIONI

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 540.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 2.700.000,00

C.I.G. ATTRIBUITO N. [497331093C]

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: € 140,00

Caratteristiche tecniche minime richieste:

- Modalità di ventilazione: PSV, PCV, VCV
- Range di pressione fino a 50 cm H₂O
- Frequenza respiratoria
- T inspiratorio
- Trigger inspiratorio
- Volume corrente
- Alimentazione a rete con batteria incorporata avente autonomia di almeno 3 ore
- Se prescritto, umidificatore a caldo o a freddo
- Display per visualizzazione parametri atto per atto
- Preferibilmente uscita digitale verso PC
- Allarmi: alta e bassa P, basso volume, apnea, disconnessione paziente, guasto/malfunzionamento, batteria.
- Basso livello di rumorosità (< 30 dB ad 1 metro di distanza)

SECONDO VENTILATORE

Deve essere fornito lo stesso identico tipo di ventilatore nei casi previsti dalle Linee Guida (allegato 1 e 2). In considerazione del fatto che il secondo ventilatore presenta un utilizzo possibile, ma non probabile e, comunque, con costi di manutenzione inferiori, si ritiene congruo un costo di noleggio pari ad ½ rispetto al ventilatore principale.

RIFERIMENTO N. 3.5

APPARECCHI PER LA RIMOZIONE NON INVASIVA DELLE SECREZIONI CHE UTILIZZANO UNA PRESSIONE POSITIVA E NEGATIVA

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 101.697,72

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 508.488,60

C.I.G. ATTRIBUITO N. [49733190AC]

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: € 70,00

Lo strumento deve raggiungere pressioni positive max di 60 cm. H₂O, p max negativa di – 60 cm. H₂O, possibilità di visualizzazione dei parametri, modalità sia automatica che manuale, regolazione t inspiratorio, t espiratorio e t di pausa.

RIFERIMENTO N. 3.6

APPARECCHI ELETTRICI E NON ELETTRICI PER LA RIMOZIONE NON INVASIVA DELLE SECREZIONI CHE UTILIZZANO UNA PRESSIONE POSITIVA

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 25.752,00

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 128.760,00

C.I.G. ATTRIBUITO N. [4973328817]

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: NON DOVUTO

Deve essere presente una pressione positiva espiratoria regolabile.

RIFERIMENTO N. 3.7

APPARECCHI PER LA RIMOZIONE NON INVASIVA DELLE SECREZIONI CHE UTILIZZANO OSCILLAZIONI DI ALTA FREQUENZA APPLICATE AL TORACE

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 70.818,00

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 354.090,00

C.I.G. ATTRIBUITO N. [49733333C36]

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: € 35,00

Deve essere dotato di:

- borsa di trasporto
- trolley
- circuito a doppio tubo
- giubbotto riutilizzabile
- dotato di possibilità di regolazione dei tempi ed intensità della terapia

RIFERIMENTO N. 3.8

CONCENTRATORI DI OSSIGENO

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 9.600,00

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 48.000,00

C.I.G. ATTRIBUITO N. [497334561F]

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: NON DOVUTO

L'utilizzo del concentratore di O₂ andrà riservato a situazioni particolari ben motivate da parte dei Centri Prescrittori. Il concentratore dovrà garantire:

- Concentrazione superiore a 92% a basso flusso (1/3 litri minuto)

- Flusso aria suossigenata: sarà regolato da ugelli tarati che possano garantire un flusso da 0 a 5 litri/minuto.
- Concentrazione di ossigeno minima non sarà inferiore al 90% al flusso massimo
- Basso livello di rumorosità – inferiore a 50 dB
- Alimentazione elettrica: 220 V 50 hz
- Filtri: il concentratore dovrà essere dotato di opportuni filtri antipolvere e filtri biologici
- Sicurezza in caso di mancanza di E.E. Per sopperire a tale inconveniente e/o ad eventuali mancanze improvvisate del concentratore, lo stesso dovrà essere corredato di una bombola di ossigeno completa di un riduttore flussometro ed umidificatore. Le caratteristiche sono quelle riportate alla lettera A) "ossigeno gassoso" dell'art. 3.1.
- Dispositivo di rilevazione automatica in caso di cattivo funzionamento dell'apparecchio o diminuzione della concentrazione dell'ossigeno
- Dispositivo analizzatore del livello dell'ossigeno erogato
- Dotato di ruote
- Dotato o meno di sistema di refrigerazione O₂ in uscita
- Set di bombole ultraleggere di O₂ gassoso da utilizzare per eventuali trasporti di emergenza di pazienti a bassa mobilità. Le bombole dovranno avere una capacità di 2 litri ciascuna caricate a 100 e fino a 200 bar dotate di carrello di trasporto e dispositivo di erogazione a chiamata

RIFERIMENTO N. 3.9

CONCENTRATORI DI O₂ PORTATILI

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 45.600,00

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D'ASTA I.V.A. ESCLUSA € 228.000,00

C.I.G. ATTRIBUITO N. [49733580DB]

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: € 20,00

- Peso inferiore a 5 kg.
- Durata della batteria di almeno 6 ore
- Dotato di livello di carica della batteria
- Dotato di filtro antibatterico e filtro di aspirazione
- Alimentazione a CA e CC 12 volts
- Concentrazione di O₂ almeno 89% ± ds
- Erogazione O₂ a dose pulsata regolabile 1-6 con incrementi di 0,5
- Dotato di borsa a tracolla o carrellino per trasporto

Le Ditte partecipanti potranno in oltre proporre e quotare economicamente eventuali ulteriori strumenti per la rimozione non invasiva delle secrezioni che la tecnologia è in grado di fornire per la pratica clinica.

ART.4 CONSUMI ANNUI PREVEDIBILI DI MATERIALE ACCESSORIO PER VENTILAZIONE

I materiali di consumo devono essere forniti dalla Ditta aggiudicataria e saranno forniti al domicilio del paziente con regolarità e comunque sempre prima dell'esaurimento delle scorte. Il consumo viene calcolato in base al numero di ore di utilizzo dello strumento secondo le indicazioni seguenti. Il costo del noleggio del ventilatore deve considerarsi comprensivo dei materiali di consumo. La mancata fornitura dei materiali di consumo nei tempi e nella quantità prevista è possibile causa di rescissione del contratto.

CONSUMI ANNUI PRESUNTI DI MATERIALE ACCESSORIO PER C-PAP, AUTO C-PAP E BILEVEL S

- 2 maschere
- 2 circuiti
- 2 cuffie reggimaschera
- 2 filtri aria (se spugnosi) altrimenti 12.

- 2 meccanismi anti-rebreathing
- 2 camere per umidificazione se il ventilatore ha camere incorporate lavabili. 12 in caso contrario

CONSUMI ANNUI PRESUNTI DI MATERIALE ACCESSORIO PER VENTILAZIONE NON INVASIVA

Tempo di ventilazione < 8 ore/die

- 2 maschere
- 2 circuito-tubi
- 2 cuffie con reggi-maschera e/o mentoniera
- 2 filtri aria (se spugnosi) altrimenti 12
- 2 meccanismi anti-rebreathing se non presenti sulle maschere stesse
- 12 camere per umidificazione (se prescritta umidificazione attiva) in caso di ventilatore senza umidificatore integrato

Tempo di ventilazione > 8 <16 ore/die

- 4 maschere
- 4 circuito-tubi
- 4 cuffie con reggi-maschera e/o mentoniera
- 4 filtri aria (se spugnosi) altrimenti 12
- 4 meccanismi anti rebreathing se non presenti sulle maschere stesse
- 12 camere per umidificazione (se prescritta umidificazione attiva) in caso di ventilatore senza umidificatore integrato

Tempo di ventilazione >16 ore/die

- 6 maschere *
- 6 circuito-tubi
- 6 cuffie con reggi-maschera e/o mentoniera
- 6 filtri aria (se spugnosi) altrimenti 12
- 6 meccanismi anti rebreathing se non presenti sulle maschere stesse
- 12 camere per umidificazione (se prescritta umidificazione attiva in caso di ventilatore senza umidificatore integrato)

* prescrivibili interfaccia anche di tipo diverso per minimizzare il rischio di comparsa di ulcere da decubito

CONSUMI ANNUI PRESUNTI DI MATERIALE ACCESSORIO PER VENTILAZIONE INVASIVA

Tempo di Ventilazione <16 ore die

- 12 kit circuito-tubi completi di valvola espiratoria (se circuito monotubo) e bicchieri raccogli condensa
- 12 camere di umidificazione o 180 filtri Hygroback (o similari) a permutatore di calore e umidità
- 2 filtri aria interni spugnosi
- 12 filtri anti batterici
- 52 cateteri Mount dotati di connessione girevole e eventuale foro per aspirazione
- 60-90 sondini da aspirazione al mese salvo particolari indicazioni
- 365 nasini artificiali con attacco per ossigeno fornitura ADI?
- 12 valvole fonatorie di cui 3 utilizzabili con ventilatore e 9 con raccordo per O2
- 1 cannula tracheostomica ogni 40 giorni e in caso di presenza di controcannula 1 controcannula ogni 7 giorni
- 6 distanziatori a camera per terapia con aerosol dosato (se necessario)
- 365 garze metalline per tracheotomia con sistema anti decubito
- 52 collari per sostegno cannula
- 365 compresse di garze sterili per medicazione stoma

- 2 kit camere di aspirazione + tubo + filtri per aspiratore chirurgico

Tempo di Ventilazione > 16 ore die

- 24 kit circuito-tubi completi di valvola espiratoria (se circuito monotubo) e bicchieri raccogli condensa
- 12 camere di umidificazione o 365 filtri Hygroback a permutatore di calore e umidità
- 2 filtri aria interni spugnosi
- 104-156 cateteri Mount (2-3 settimana) dotati di connessione girevole e eventuale foro per aspirazione
- almeno 90 sondini da aspirazione al mese salvo particolari indicazioni
- 365 nasini artificiali con attacco per ossigeno
- 12 valvole fonatorie
- 1 cannula tracheostomica ogni 40 giorni e in caso di presenza di controcanula 1 controcanula ogni 7 giorni
- 6 distanziatori a camera per terapia con aerosol dosato (se necessario)
- 365 garze metalliche per tracheostomia con sistema anti decubito
- 52 collari per sostegno cannula
- 365 compresse di garze sterili per medicazione stoma
- 2 confezioni/mese guanti monouso (confezione da 100)
- 2 kit camere di aspirazione + tubo + filtri per aspiratore chirurgico

CONSUMI ANNUI PREVEDIBILI DI MATERIALE ACCESSORIO PER LE APPARECCHIATURE PER LA RIMOZIONE NON INVASIVA DELLE SECREZIONI CHE UTILIZZANO UNA PRESSIONE POSITIVA E NEGATIVA

- 2 circuiti
- 2 maschere facciali

In ogni caso, per quanto riguarda il materiale di consumo, occorre fare riferimento i a quanto prescritto dalle Linee Guida della Regione Piemonte per la ventilazione meccanica domiciliare a lungo termine e, per quanto riguarda gli utenti in età pediatrica, alle Linee Guida della Regione Piemonte approvate con determinazione n. 46 del 21.08.2009 della Direzione Sanità della Regione Piemonte – Settore Assistenza Specialistica ed Ospedaliera. Il servizio mediante noleggio oggetto del presente capitolato speciale si intende a carattere continuativo e da fornire direttamente al domicilio degli assistiti, secondo le prescrizioni del personale medico del servizio competente. Il diritto al pagamento del canone mensile viene comunque riconosciuto solo per le apparecchiature effettivamente installate e funzionanti.

ART.5 NORME COMUNI

ART.5.1 NORME COMUNI - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Le Ditte aggiudicatrici, oltre a quanto precedentemente specificato, dovranno inoltre garantire quanto segue assumendo a proprio carico i relativi oneri diretti e indiretti:

- l'installazione e collaudo delle apparecchiature a domicilio degli utenti compresi tutti gli interventi di manutenzione programmata ed a richiesta dell'utente, necessari al mantenimento in costante efficienza delle stesse.
- la fornitura di tutti i materiali di consumo, elencati, utilizzati dalle apparecchiature installate e necessari ad un corretto utilizzo delle stesse.
- l'istruzione dell'assistito e/o dei famigliari sul corretto uso delle attrezzature installate se non già fornito dal Centro Prescrittore.
- il servizio di emergenza 24 ore su 24 su 365 giorni / anno.
- l'effettuazione di tutte le prestazioni accessorie previste dal presente Capitolato Speciale di gara

- la rispondenza delle apparecchiature proposte alla normativa CEI, opportunamente documentata in sede di gara, ed in seguito, a corredo delle apparecchiature installate.
- la gestione dei rifornimenti in rapporto al consumo del paziente e alla terapia prescritta dai sanitari.
- la gestione di un report periodico per ogni gruppo secondo le seguenti modalità:
 - **LOTTO 1:** il report, da inviare con cadenza mensile, dovrà contenere i seguenti elementi: distretti di appartenenza dell'assistito, codice fiscale, nominativo, data di nascita, indirizzo e telefono, posologia. Data inizio trattamento, eventuale data fine trattamento, quantitativo mensile consegnato e importo della fornitura.
 - **LOTTO 2 E LOTTO 3:** il report, da inviare con cadenza almeno trimestrale, dovrà contenere i dati orari di effettivo utilizzo dei ventilatori.
- per il Lotto 3 la messa a disposizione a titolo gratuito, se prescritto, di un gruppo di continuità per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature in caso di mancanza di corrente. Il gruppo di continuità deve essere garantito nel caso di ventilazione invasiva per una durata superiore a 12 ore e nel caso di ventilazione non invasiva della durata superiore a 20 ore.
- monitoraggio della durata dei Piani di Terapia (limitata ad un anno) e comunicazione con almeno due mesi di preavviso all'utente ed al servizio di competenza, della scadenza dello stesso.
- per il Lotto 1 la fornitura periodica alle sedi distrettuali e al Servizio Farmaceutico Territoriale di un file informatico appositamente configurato per il trasferimento nell'applicativo regionale "file F" entro il settimo giorno successivo al mese di competenza. Eventuali modifiche normative e/o tecniche definite a livello regionale saranno rese note nell'immediato e dovranno essere garantite dalla ditta aggiudicataria senza oneri aggiuntivi per le AA.SS.LL. La qualità dei dati trasmessi sarà verificata con controlli a campione. Qualora i files da inviare al C.S.I. Piemonte presentino anomalie, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla correzione nei tempi previsti dalla Regione Piemonte.
- la Ditta aggiudicataria dovrà inoltre garantire identici livelli di servizio su tutto il territorio nazionale ed eventualmente, per casi limitati, anche presso stati della Comunità Europea nel caso in cui i pazienti dovessero necessitare del servizio in oggetto in località diverse dal domicilio abituale. In tale fattispecie nessun onere aggiuntivo potrà essere fatto carico all'A.S.L.

La Ditta dovrà inoltre assicurare altresì l'utilizzo a titolo gratuito di un personal computer per ciascuna A.S.L. consorziata con adeguato programma informatico tale da consentire la trasmissione di un'adeguata reportistica, preferibilmente su supporto elettronico, al fine di permettere un monitoraggio costante dei consumi effettivi, degli interventi effettuati, del materiale consegnato al paziente e altri dati relativi alla terapia dei pazienti, della tipologia dei prodotti usati e dell'utenza. In ogni caso la Ditta aggiudicataria è tenuta a mantenere inalterata la qualità del servizio per tutta la durata contrattuale della fornitura.

ART.5.2 TECNOLOGIA DEI PRODOTTI E DEI MATERIALI CONSUMABILI.

I prodotti consegnati dovranno avere un livello tecnologico correlato alle necessità dei pazienti, essere di recente produzione, nuovi e conformi alle normative CE vigenti (legge 93/42, recepita con D.L. n. 46/1997 e decreto 219/06). I presidi devono inoltre possedere le seguenti caratteristiche generali:

- 1) Completezza: le attrezzature devono essere fornite complete di ogni parte, con adeguata dotazione di accessori, per il regolare e sicuro funzionamento;
- 2) Massima operatività del sistema, in termini di semplicità di utilizzo, di intuitività ed immediatezza dei comandi e delle indicazioni/allarmi visivi acustici, di ottimale interfaccia utente;
- 3) Massima standardizzazione con particolare riferimento alla componentistica;
- 4) Sicurezza: i sistemi devono possedere tutti gli accorgimenti utili per scongiurare danni all'operatore ed al paziente anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione.

I materiali prescritti devono corrispondere perfettamente alle esigenze del paziente in modo da non arrecargli ulteriori disagi in fatto di rumorosità, eccessivo consumo di corrente, scarso comfort delle interfacce.

ART.5.3 LOTTO 1 E LOTTO 2 SUBENTRO - MODALITA' E PIANO OPERATIVO

In merito alle modalità di subentro è richiesta una relazione accompagnatoria ai documenti di gara, nella quale dovrà essere previsto, in base al numero, tipologia e dislocazione degli assistiti:

- il subentro totale nelle forniture nel tempo massimo di 60 giorni dalla data di acquisizione dei dati relativi all'effettiva consistenza degli assistiti;
- la sostituzione graduale articolata con cadenza settimanale delle apparecchiature già installate;
- l'indicazione dei tempi di comunicazione alle strutture competenti dell'A.S.L. (Distretti e Servizio Farmaceutico Territoriale) dell'avvenuto intervento. La comunicazione non può comunque essere procrastinata oltre la giornata successiva all'intervento stesso. In detto periodo la Ditta aggiudicataria dovrà comunque farsi carico dei nuovi utenti nei tempi e modalità già contemplate nel presente Capitolato Speciale.

Relativamente al piano operativo di subentro, entro 7 gg. dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto comunicata formalmente dall'A.S.L. aderente, la Ditta aggiudicataria dovrà acquisire presso le Strutture competenti (Distretti e Servizio Farmaceutico Territoriale) i dati relativi alla consistenza effettiva degli assistiti, ed i rispettivi piani di terapia, sia per quanto riguarda il servizio di ossigenoterapia domiciliare che il noleggio dei presidi per il recupero della funzionalità respiratoria. Nei successivi dieci giorni la Ditta aggiudicataria dovrà formulare due distinti piani operativi di subentro uno relativo ai pazienti in ossigenoterapia e l'altro per la sostituzione delle apparecchiature dei lotti 2 e 3 indicanti le date di intervento in relazione ai singoli nominativi per tutti gli utenti suddivisi per Distretto di appartenenza. La mancata o parziale presentazione ai Servizi Competenti del piano operativo nel termine sopra specificato comporta la sanzione a carico della Ditta aggiudicataria nella misura di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo, per un massimo di ulteriori 5 giorni decorsi i quali il contratto si intenderà automaticamente risolto. La Ditta dovrà farsi carico di avvisare telefonicamente i singoli utenti 24 h prima dell'intervento in programma nel piano di subentro. La tempistica degli interventi dettagliata nel piano operativo dovrà essere scrupolosamente osservata dalla Ditta e il mancato rispetto delle date di intervento comporta la sanzione a carico della Ditta aggiudicataria di € 500 per ogni giorno di ritardo per ogni mancato intervento al singolo paziente e potrà, a discrezione dell'Amministrazione aderente, comportare la risoluzione contrattuale. Qualora il calendario degli interventi del piano operativo non possa essere rispettato in relazione a singoli interventi, per cause non dipendenti dalla Ditta, la stessa dovrà darne comunicazione ai Servizi competenti al massimo nella giornata lavorativa successiva a quella del previsto intervento, dettagliando le motivazioni del mancato intervento, indicando contestualmente la successiva data prevista. Nel periodo di subentro la Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza degli oneri e delle modalità di consegna contemplate nel presente Capitolato Speciale. In casi numericamente limitati, qualora per oggettivi impedimenti derivanti dalla patologia dell'assistito e in ogni caso a seguito di una motivata richiesta scritta da parte del Medico prescrittore, non fosse possibile effettuare la sostituzione dell'apparecchiatura in uso dal paziente, la Ditta aggiudicataria si impegna a rilevare dal precedente fornitore le attrezzature in dotazione alle stesse condizioni economiche espresse in sede di gara. Inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire la messa a disposizione, su richiesta dell'A.S.L., di ulteriori ed eventuali presidi non compresi nell'elencazione, ma riconducibili ad esso per tipologia, caratteristiche o finalità. Tale fornitura, alla quale saranno in ogni caso applicate le norme contrattuali previste dal presente Capitolato Speciale, formerà oggetto di apposita offerta economica all'atto della richiesta dell'Amministrazione che sarà sottoposta comunque ad una verifica di congruità mediante apposite indagini di mercato. Al termine del contratto di fornitura la Ditta s'impegna, in casi numericamente limitati e dove non è possibile effettuare la sostituzione delle apparecchiature, a cedere, alle stesse condizioni economiche espresse in sede di gara, alla nuova Ditta aggiudicataria le attrezzature necessarie all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato. 30 giorni prima del

termine del contratto di fornitura la ditta aggiudicataria si impegna a cedere alle Aziende Sanitarie Locali aderenti i dati in possesso relativi alle banche dati pazienti completi di dati anagrafici, di residenza, di recapito telefonico, di piano di terapia e di ultima consegna effettuata per quanto riguarda l'ossigeno e di tipologia di apparecchiatura per quanto riguarda le attrezzature dei lotti 2 e 3. La mancata o parziale presentazione dei dati sopra richiesti entro il termine indicato comporta una sanzione a carico della Ditta di un importo di € 10.000,00 da scontare sul deposito cauzionale definitivo o sulle fatture non ancora pagate. Si riporta di seguito, un prospetto indicativo contenente la matrice di responsabilità del processo di avvio dell'esecuzione della fornitura, sulla base della tempistica e delle modalità descritte nel presente articolo:

	ATTIVITA'	TEMPISTICA	FORNITORE	FEDERAZIONE	A.S.L. / STRUTTURE COMPETENTI
1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA		I	R	I
2	STIPULA CONTRATTO	NON PRIMA DI 35 GG. DA 1)	S	R	I
3	COMUNICAZIONE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO		I	R	I
4	PREDISPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ASSISTITI				R
5	ACQUISIZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ASSISTITI	ENTRO 15 GG. DA 3)	R		I
6	EVENTUALE FORMULAZIONE DI RILIEVI	ENTRO 10 GG. DA 5)	R		I
7	FORMULAZIONE DEL PIANO DI SUBENTRO	ENTRO 10 GG. DA 5)	R		I
8	EFFETTIVO SUBENTRO NELLA FORNITURA	ENTRO 60 GG. DA 5)	R		I

LEGENDA

- R** Responsabile
- S** Deve fornire supporto
- I** Deve essere informato

ART.5.4 LOTTO 3 – SUBENTRO - MODALITA' E PIANO OPERATIVO

Per quanto riguarda il Lotto 3, non essendo la presente procedura finalizzata all'individuazione di un nuovo fornitore ma trattandosi di prodotti correlati ad un percorso di individuazione del presidio idoneo alle esigenze cliniche del paziente, non è richiesto uno specifico piano operativo di subentro, fatte salve diverse indicazioni che saranno fornite dai Centri Prescrittori. Pertanto, all'atto dell'avvio dell'esecuzione del contratto le Ditte individuate come soggetti fornitori provvederanno ad adeguare i nuovi canoni di noleggio alle apparecchiature già in uso e le nuove condizioni contrattuali previste dal presente Capitolato Speciale di gara.

ART.5.5 NORME COMUNI - MODALITA' DI CONSEGNA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La consegna dell'ossigeno e delle apparecchiature sarà effettuata dalle Ditte aggiudicatarie direttamente al domicilio del paziente, qualunque sia la sua localizzazione geografica e fino al locale dove è prevista l'installazione. La prima consegna deve avvenire, esclusivamente su indicazione ed autorizzazione scritta dell'Azienda Sanitaria (Servizi Farmaceutici e/o Servizi Assistenza protesica Distrettuali). Tale consegna dovrà avvenire, se non diversamente specificato, tassativamente entro 12 ore lavorative dalla richiesta da parte della Struttura competente. Successivamente le consegne avverranno automaticamente da parte della ditta sulla base del consumo prescritto o in casi di emergenza, su richiesta dell'assistito o di un familiare. La Ditta dovrà assicurare, comunque, la tempestività e continuità di fornitura, anche in giorno festivo, trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensioni

e/o carenze nella terapia stessa. Relativamente alle forniture in emergenza la Ditta dovrà garantire l'effettuazione del servizio nei tempi concordati e secondo specifico piano per la gestione delle emergenze. A tale scopo la Ditta fornirà il proprio numero di telefono e obbligatoriamente un NUMERO VERDE, funzionante 24 ore su 24, al quale dovrà rispondere un operatore competente e qualificato e non una segreteria telefonica, esclusivo e dedicato completo di linea fax e indirizzo e - mail occorrente per la gestione dei rapporti organizzativi tra le Aziende ed il Fornitore. Le Aziende si riservano di verificare in qualsiasi momento quanto richiesto ed il mancato rispetto di quanto sopra detto comporterà l'immediata risoluzione del contratto. In caso di cessazione della terapia, solo su comunicazione dell'A.S.L., la Ditta aggiudicataria provvederà, assumendosene integralmente i relativi oneri, al ritiro dell'apparecchiatura dando tempestiva comunicazione al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'A.S.L. dell'avvenuto ritiro.

ART.5.6 NORME COMUNI - INSTALLAZIONE, IDONEITA' DEI LOCALI E NORME OPERATIVE DI SICUREZZA

Ad ogni fornitura dovrà essere verificato il buon funzionamento delle apparecchiature, che saranno installate sotto la responsabilità della Ditta aggiudicataria e messe in grado di funzionare a cura e a spese della Ditta stessa, direttamente al domicilio del paziente, secondo le vigenti norme di sicurezza elettrica ed ambientale. La Ditta all'atto della consegna della apparecchiature visionerà i locali del malato per verificarne l'idoneità a contenere l'apparecchiatura stessa scelta per la terapia. Qualora le condizioni ambientali non fossero compatibili con l'utilizzo degli stessi, l'Operatore della ditta deve segnalarlo immediatamente alla Azienda Sanitaria ed al paziente, illustrando le soluzioni da adottarsi per la compatibilità. Anche nella eccezionale eventualità di consegna in luogo diverso dal domicilio del paziente, l'aggiudicatario non potrà esimersi dall'effettuare la verifica degli ambienti. Le apparecchiature ed i loro accessori saranno installati e messi in grado di funzionare, sotto la responsabilità e a spese del Fornitore, direttamente al domicilio del paziente. Se i dispositivi medici sono alimentati a rete il Fornitore dovrà provvedere a:

- prova di accettazione secondo CEI 62-122
- utilizzare spine idonee alla presa del locale senza utilizzare alimentazioni elettriche di fortuna (triple, prolunghie, ciabatte, riduzioni, ecc....)
- verifica visiva dell'impianto elettrico nel luogo di installazione dei requisiti minimi di sicurezza, ovvero presenza dell'interruttore differenziale (salvavita), presenza dell'impianto di messa a terra e della protezione dai contatti diretti.

Il personale della Ditta deve istruire il paziente e/o un suo familiare e/o una persona dallo stesso delegata all'uso delle apparecchiature consegnate dotando inoltre gli stessi soggetti di un manuale di istruzione per l'uso ove, tra l'altro, saranno evidenziate le informazioni su come agire in caso di emergenza; particolare attenzione sarà dedicata all'istruzione circa le norme di sicurezza da rispettare nell'uso dell'ossigeno, delle apparecchiature e di tutte le loro componenti e le modalità di chiamata del tecnico per interventi sulle apparecchiature. In ogni caso dovranno essere limitati, possibilmente alle sole operazioni in caso di emergenza, gli interventi manuali del paziente sulle apparecchiature. Particolare attenzione da parte della Ditta dovrà essere effettuata circa la formazione e l'istruzione dei pazienti, in particolare i fumatori, all'utilizzo delle bombole e ai rischi ad esso collegati. Al paziente, e/o propri familiari, dovranno essere rilasciati tutti i numeri telefonici facenti capo alla Ditta aggiudicataria (settore forniture/servizio manutenzioni/reperibilità/numero verde, etc.) per le chiamate che si rendessero necessarie. I pazienti sono tenuti al corretto uso ed alla buona conservazione di tutte le apparecchiature ricevute e risponderanno in caso di smarrimento e dei danni alle stesse provocati per incuria o dolo e di tale circostanza dovranno essere debitamente informati a cura della Ditta aggiudicataria all'atto della consegna dell'apparecchiatura. Alle Amministrazioni consorziate non possono essere in alcun modo addebitati i costi derivanti da furti e/o smarrimenti delle apparecchiature oggetto della presente procedura o e nel caso in cui un paziente si dimostri irreperibile al recapito indicato: a tale proposito le parti contrattuali si impegnano a comunicare reciprocamente e tempestivamente ogni notizia in merito a tali fattispecie. In caso di furto o smarrimento la corresponsione del canone sarà sospeso fino alla consegna di una nuova apparecchiatura. In caso di irreperibilità del paziente il

canone verrà sospeso dal momento dall'avvenuta conoscenza del fatto. Le Aziende sanitarie si riservano di poter effettuare la valutazione e il monitoraggio permanente delle attrezzature e in ottemperanza alle vigenti normative nazionali o comunitarie, di dare comunicazione immediata al Ministero della Salute di qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo medico e/o qualsiasi inadeguatezza delle istruzioni per l'uso con segnalazione su appositi modelli di schede degli incidenti o dei mancati incidenti che coinvolgono i dispositivi medici.

ART.5.7 NORME COMUNI - GARANZIE

La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire che le apparecchiature messe a disposizione e tutte le loro componenti siano immuni da vizi che le rendano anche parzialmente non idonee all'uso cui esse sono destinate, quali imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, o vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Per effetto di tale garanzia la Ditta aggiudicataria si obbliga a risarcire i danni tutti che dovessero verificarsi a causa dei vizi esistenti, previa determinazione degli stessi. La Ditta medesima è altresì tenuta a garantire il buon funzionamento delle apparecchiature, riconoscendo all'A.S.L., nel caso di cattivo o mancato funzionamento delle stesse, il diritto a chiedere la riparazione sollecita o la sostituzione delle stesse. A tal fine si precisa che l'obbligo derivante da tale garanzia non si esaurisce in una qualsiasi sostituzione del bene con altro funzionante ma è assolto quando la riparazione sia tale da riportare il bene nello stato di efficienza che avrebbe avuto altra cosa dello stesso tipo e perfettamente funzionante ovvero quando la sostituzione viene effettuata con un'apparecchiatura dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quelle originariamente locate. Nel caso in cui la Ditta non effettui o ritardi le riparazioni o le sostituzioni richieste, il contratto si intenderà automaticamente risolto con tutte le conseguenze che ciò comporterà per la parte inadempiente.

ART.5.8 NORME COMUNI - MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al collaudo, alla manutenzione periodica di tutte le attrezzature fornite ai pazienti e alla sostituzione e fornitura periodica di tutti i materiali di consumo necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature ed alla gestione del paziente. In situazioni particolari la Ditta si impegna a fornire, nei tempi richiesti, materiali d'uso diversi da quelli standard. Dovranno inoltre essere garantiti almeno quattro controlli per anno, relazionando su ciascun intervento e comunque su qualunque altro effettuato. Sarà cura della stessa Ditta provvedere a sostituire gratuitamente in tutto o in parte le attrezzature deteriorate o difettose che si dimostrassero non più efficienti senza soluzione di continuità alcuna nell'erogazione della terapia.. La sostituzione gratuita non si applica a guasti o rotture direttamente imputabili ad uso improprio o errato o a gravi negligenze da parte dell'assistito. E' fatto comunque divieto al paziente e/o persone estranee alla Ditta di manomettere le apparecchiature date in consegna. Per quanto sopra, durante il periodo della fornitura, la Ditta aggiudicataria, con persone da essa preventivamente designate, avrà in ogni momento diritto di effettuare qualsiasi verifica riguardante l'installazione, la manutenzione, l'utilizzo e/o la corretta conservazione dell'apparecchio preavvertendo comunque il paziente dell'imminenza dell'intervento. Nel corso della durata contrattuale del servizio oggetto della presente fornitura la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'assistenza tecnica 24 ore su 24, su chiamata del personale dell'A.S.L. preposto o del paziente, delle apparecchiature noleggiata tramite propri tecnici specializzati e idonei centri di assistenza. A tale proposito è fatto obbligo alla Ditta di indicare in un'apposita dichiarazione da allegare alla documentazione tecnica ivi prevista quanto segue:

- le modalità del servizio di assistenza
- la struttura e l'organico del centro di assistenza
- la sede del servizio di assistenza più vicina all'A.S.L.
- la disponibilità a fornire il servizio di assistenza 24 ore su 24 per 365 giorni secondo le modalità successivamente descritte
- i tempi di intervento su chiamata:
 - non superiori a tre ore nelle ore diurne feriali e festive
 - non superiori a tre ore nelle ore notturne feriali e festive

La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto garantire un servizio di assistenza tecnica di manutenzione ordinaria e straordinaria da assicurare durante il periodo contrattuale di fornitura. I contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno prevedere interventi di:

- manutenzione ordinaria periodica, programmata e garantita, da eseguirsi mediante con la cadenza prevista dal manuale d'uso e manutenzione del produttore durante la quale saranno effettuate le operazioni atte ad evitare l'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo della macchina in guasti o comunque atti ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo. Nel caso in cui il manuale d'uso o di manutenzione non preveda interventi, la Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare almeno n. 1 intervento annuale di manutenzione ordinaria. Al termine dell'intervento dovrà essere rilasciato al Distretto di riferimento un "rapporto di intervento" che attesti l'idoneità dell'apparecchiatura.
- manutenzione straordinaria su richiesta, a mezzo telefono o fax, con interventi in numero illimitato. Gli interventi si intendono comprensivi delle ore di viaggio e di tutte le spese di trasferta dei tecnici, delle ore di lavoro effettive e di tutti i pezzi di ricambio e di consumo sostituiti qualora necessari, con la sola esclusione delle parti di ricambio la cui sostituzione si rendesse necessaria per l'utilizzo improprio delle apparecchiature da parte degli operatori. In tale fattispecie, l'onere della prova incombe sulla Ditta concedente. I predetti interventi dovranno essere effettuati preferibilmente "on site". In caso di guasto non riparabile presso il domicilio del paziente, la Ditta si obbliga a sostituire l'apparecchiatura con altra identica e di uguali prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo per le Aziende Sanitarie aderenti alla gara. Per tempo di intervento si intende il tempo che intercorre tra la chiamata – richiesta del Servizio competente dell'A.S.L. o dal paziente e l'arrivo di un tecnico del servizio di assistenza della Ditta con la strumentazione, la documentazione o i ricambi ritenuti necessari e non conservati presso la nuova installazione. Al termine dell'intervento dovrà essere rilasciato al Distretto di riferimento un "rapporto di intervento" che attesti l'idoneità dell'apparecchiatura.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre indicare, per ciascuna tipologia di presidio, i ricambi ed il materiale di consumo eventualmente occorrente, programmando a tale scopo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria destinati alla verifica e alla sostituzione del predetto materiale. E' fatto divieto alla Ditta di percepire compensi economici dagli utenti. La Ditta aggiudicataria dovrà informare tutti gli Specialisti di quadrante sulla tipologia dei prodotti e relativi materiali di consumo, si evidenzia inoltre la possibilità di effettuare la fornitura in predimissione dell'attrezzatura su richiesta delle varie Unità Operative interessate. All'atto delle dimissioni del paziente la Ditta dovrà trasferire a proprie cure e spese l'apparecchiatura al domicilio del paziente. Nel caso di specie il noleggio a carico dell'A.S.L. decorre dal momento della dimissione del paziente e dell'installazione dell'apparecchio al domicilio.

ART.5.9 NORME COMUNI - SERVIZIO 24 ORE SU 24

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la tempestività delle forniture e del servizio, trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze nella terapia stessa. Allo scopo le Ditte dovranno fornire un numero telefonico funzionante 24 ore su 24 e dovranno inoltre fornire obbligatoriamente un **NUMERO VERDE**, gratuito, per chiamate urgenti o d'emergenza, garantendo sempre la presenza di un operatore sul luogo di chiamata 24 ore su 24. E' in ogni caso da escludersi tassativamente l'attivazione di una segreteria telefonica. Le Aziende consorziate si riservano di verificare in qualsiasi momento quanto richiesto ed il mancato rispetto di quanto sopra detto comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

ART.5.10 NORME COMUNI - ACCERTAMENTO E CONTROLLO DELLA QUALITA'

La qualità del servizio erogato ai pazienti può sempre essere accertata dal personale medico del Servizio di Assistenza Sanitaria Territoriale e dal Servizio Farmaceutico Territoriale delle Aziende consorziate, ciascuno in relazione alle proprie competenze. La Ditta aggiudicataria deve documentare, con uno specifico report mensile per ciascun paziente, il numero e la data delle

forniture di ossigeno per mese al fine di consentire al medico di valutare la corrispondenza della prescrizione. Il fornitore di ossigeno deve produrre, per ogni lotto consegnato, la certificazione di qualità. Le Aziende consorziate si riservano comunque di sottoporre ad analisi tecniche di laboratorio campioni prelevati dalla merce consegnata, a spese della Ditta. Il risultato delle analisi ottenuto sarà inappellabile e l'appaltatore, con l'assunzione del servizio rinuncia a qualsiasi riserva od eccezione, dovendosi intendere che la fornitura e la consegna della merce dovranno essere conformi alle condizioni fissate dal presente Capitolato. Nel caso in cui i risultati dell'analisi dovessero essere sfavorevoli all'appaltatore, così da legittimare una svalutazione della merce, Le Aziende consorziate ne daranno comunicazione alla Ditta fornitrice e avranno facoltà di recedere dal contratto.

ART.5.11 NORME COMUNI - ONERI E OBBLIGHI DEL FORNITORE – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora la ditta aggiudicataria ponga in commercio, durante il periodo di vigenza del contratto, nuove attrezzature, analoghe a quelle oggetto della fornitura che abbiano migliori caratteristiche di rendimento o di funzionalità o che ne rappresentino una evoluzione tecnologica, dovrà fornire a richiesta delle Aziende consorziate alle stesse condizioni economiche e contrattuali, apparecchiature nuove in sostituzione o in affiancamento di quelle aggiudicate. In tal caso tutti i prodotti necessari per la messa a punto delle nuove attrezzature compreso l'addestramento ai pazienti a domicilio devono essere forniti gratuitamente. L'eventuale ritiro e sostituzione è a carico della Ditta aggiudicataria.

ART.5.12 NORME COMUNI - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria è responsabile di ogni danno arrecato alle Aziende consorziate od a terzi nell'espletamento del servizio, rimanendo pertanto sollevate le Aziende consorziate da ogni pretesa risarcitoria. La Ditta aggiudicataria sarà inoltre ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potranno derivare ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. L'aggiudicatario dovrà inoltre rispondere di qualunque danno che potesse derivare in conseguenza della cattiva esecuzione del servizio. Qualora la Ditta aggiudicataria non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione dell'A.S.L. consorziata provvederà direttamente a danno della Ditta medesima, trattenendo quanto dovuto sull'importo delle fatture in pagamento.

ART. 5.13 CESSAZIONE DELLA TERAPIA :

In caso di cessazione della terapia per decesso del paziente, su segnalazione del familiare o dell'A.S.L. consorziata, la ditta provvederà a ritirare l'apparecchiatura e il materiale d'uso, non ancora impiegato, dandone comunicazione, entro 48 ore dal ritiro, all'A.S.L. stessa, che comunque non riconoscerà i costi relativi al noleggio delle stesse dalla data di cessazione del loro utilizzo; In caso di cessazione della terapia per motivi clinici il centro prescrittore rilascerà al paziente un certificato che sarà inviato all'A.S.L. per interrompere la fornitura del presidio terapeutico; la ditta, provvederà a ritirare l'apparecchiatura e il materiale d'uso, non ancora impiegato, dandone comunicazione, entro 48 ore dal ritiro, all'A.S.L., che comunque non riconoscerà i costi relativi al noleggio delle stesse dalla data di cessazione del loro utilizzo. In ogni caso la Ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente al Servizio Farmaceutico Territoriale (per l'ossigenoterapia domiciliare) e al competente Distretto di appartenenza del paziente (per quanto riguarda il noleggio dei presidi per il recupero della funzionalità respiratoria) i nominativi dei pazienti ai quali, per qualsiasi motivo (decesso, trasferimento ecc.), venisse interrotta l'esecuzione del servizio.

ART.5.14 NORME COMUNI - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare istruzioni al personale impiegato nelle attività oggetto della presente gara affinché questi agisca scrupolosamente per la tutela delle persone e nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. I dipendenti della ditta aggiudicataria che, per servizio, devono recarsi al domicilio dell'assistito sono obbligati a tenere comportamento improntato alla massima educazione, correttezza e rispetto ed agire con la

diligenza professionale richiesta. Le Aziende consorziate potranno richiedere l'allontanamento di quel personale dell'impresa che non si sia comportato con correttezza, ovvero che non sia di gradimento dell'Azienda stessa. In particolare l'impresa deve assicurare che il proprio personale:

- 1) sia munito di cartellino di riconoscimento con relativa fotografia dell'interessato;
- 2) sia munito in qualsiasi momento di documento di identità personale;
- 3) segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- 4) tenga sempre un contegno corretto ed osservi un comportamento corretto nei confronti del personale ASL e dei terzi, nell'ambito dell'Azienda;
- 5) non prenda ordini da estranei nell'espletamento del servizio;
- 6) rispetti tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro, delle quali è responsabile l'impresa, come previsto dal Decreto Legislativo 81/08; l'impresa in fase di presentazione dell'offerta dovrà fornire, su richiesta, le procedure di sicurezza associate alle varie fasi lavorative, l'elenco dei DPI con relative caratteristiche tecniche messi a disposizione dei lavoratori, l'elenco dei materiali e dei prodotti pericolosi che possono essere impiegati, attestato di formazione dei lavoratori alle procedure di sicurezza.

L'impresa aggiudicataria è in ogni caso responsabile del comportamento dei dipendenti e dell'osservanza del presente capitolato.

ART.5.15 NORME COMUNI - CONTESTAZIONI, CONTROVERSIE, PENALITÀ

Inadempienze e penali

poiché il servizio contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria non può per nessuna ragione sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito o eseguirlo in ritardo. Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'A.S.L. ha facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio (nei termini e modi che riterrà opportuno e a spese della Ditta aggiudicataria) di quelle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio anche per qualità migliore e a prezzo superiore a quello contrattuale assunti. L'Azienda A.S.L. a risarcimento del danno eventualmente arrecato o ad indennizzo dell'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'acquisto del presidio effettuato direttamente, potrà, fino alla concorrenza del danno da rimborsarsi o della maggior spesa sostenuta, agire in uno dei seguenti modi:

- trattenere, previa contestazione scritta, le somme a titolo di indennizzo in sede di liquidazione dalle fatture in scadenza o, qualora queste non fossero sufficienti, sul deposito cauzionale definitivo.
- applicare una penale nella misura massima del 5% dell'importo complessivo del contratto.
- addebitare l'eventuale somma residuale nel caso in cui l'applicazione dell'istituto della penale utilizzato nei limiti di cui al precedente capoverso non avesse garantito il completo risarcimento del danno.

Risoluzione del contratto per inadempienza

Qualora la Ditta aggiudicataria manchi anche ad uno solo degli obblighi assunti, con particolare riguardo al rispetto dei tempi di attivazione del servizio e alla continuità dello stesso, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'A.S.L., mediante comunicazione intimata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con addebito dei danni conseguenti alla Ditta aggiudicataria da effettuarsi mediante incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo comunque l'esercizio di ogni altra azione legale nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il contratto si risolverà di diritto in caso di:

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta della fornitura affidata;
- perdita requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento della fornitura;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- cessione del contratto (salvo il caso di cessione di ramo d'azienda, fusione o scissione e fatta salva l'applicazione dell'art 2558 2° comma c.c.), cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Azienda;
- in caso di sub appalto, qualora non preventivamente dichiarato in sede di offerta;
- reiterate applicazioni di penalità.

In caso di risoluzione del contratto, per inadempienze contrattuali della Ditta aggiudicataria, ai sensi del presente articolo, la Ditta dovrà rispondere dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all'Azienda. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Azienda di affidare a terzi la fornitura in danno della Ditta inadempiente, alla quale saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta aggiudicataria senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'Appaltatore. Nel caso di minore spesa nulla competerà all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Scioperi e cause di forza maggiore:

La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale promuovendo tutte le iniziative idonee ad evitarne l'interruzione o la sospensione.

Disdetta del contratto da parte della Ditta o abbandono del servizio:

qualora la Ditta dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'A.S.L., oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla Ditta inadempiente l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altre Ditte e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta in sede di liquidazione dalle fatture in scadenza o, qualora queste non fossero sufficienti, sul deposito cauzionale definitivo, fatto salvo comunque l'esercizio di ogni altra azione legale nel caso in cui anche la cauzione risultasse insufficiente.

L'A.S.L. ha facoltà di esercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta aggiudicataria rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.

ART.5.16 NORME COMUNI - ASSICURAZIONE

La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni eventualmente causati a persone, animali o cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. A tal fine la Ditta medesima dovrà dimostrare di avere stipulato, con primaria Società assicuratrice, adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile propria e la responsabilità del personale dalla stessa utilizzato, per un massimale di Euro 10.329.137,98 per ciascuna persona eventualmente danneggiata, a copertura dei danni derivanti dalla detenzione ed uso delle apparecchiature ceduta in locazione, inviando copia del contratto assicurativo stipulato all'Azienda A.S.L. e sollevando l'Azienda stessa da ogni responsabilità in caso di danno all'assistito.

ART. 5.17 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, vista la determinazione nr. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto e considerato che il servizio dovrà svolgersi in locali dei quali l'Azienda Sanitaria non ha la disponibilità giuridica, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad

eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 5.18 CLAUSOLA AMBIENTALE

Le prestazioni devono tener conto in particolare dei seguenti elementi: minor impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati, minor consumo di risorse naturali non rinnovabili, minor produzione di rifiuti, utilizzo di materiali recuperati e riciclati, utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

ART.6 FATTURAZIONE

La Ditta aggiudicataria si impegna ad inviare le fatture relative alle forniture di cui al Lotto n. 1 presso il Servizio dell'A.S.L. aderente che ha emesso il relativo ordinativo. Tali fatture dovranno essere distinte in base al Distretto di appartenenza del paziente secondo le indicazioni fornite dal Servizio dell'A.S.L. stessa contestualmente all'ordine. Alle fatture che dovranno contenere anche i dati identificativi del paziente (o codice) dovranno essere allegate le relative bolle di consegna firmate unitamente ad un elenco riepilogativo, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, dei pazienti in carico con l'indicazione della data di consegna, il quantitativo di Ossigeno prescritto e consumato, la data di emissione del piano di terapia ecc . Il canone mensile sarà corrisposto in misura integrale per le forniture a durata mensile, mentre per le forniture di durata inferiore al mese essa sarà attribuita in rapporto agli effettivi giorni usufruiti. Anche nel caso di sospensione di terapia per ricovero o per decesso del paziente il canone verrà attribuito in funzione degli effettivi giorni di terapia domiciliare. Uno specifico report riepilogativo mensile dovrà riguardare le sospensioni o le cessazioni di terapia che comunque dovranno essere comunicate in tempo reale da parte della Ditta aggiudicataria via fax o a mezzo mail al Distretto competente. Le forniture di cui ai Lotti n. 2 e n. 3 andranno fatturate al Servizio che ha emesso l'ordinativo. Alle fatture, che dovranno contenere anche i dati identificativi del paziente (o codice), dovranno essere allegate le relative bolle di consegna unitamente ad un elenco riepilogativo sia su supporto cartaceo, che su supporto informatico, dei pazienti in carico con l'indicazione della data di consegna, il quantitativo di Ossigeno prescritto e consumato, la data di emissione del piano di terapia ecc..

ART.7 OBBLIGHI CONTRATTUALI

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell'aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all'esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, deposito, pagamenti, contestazioni e comunque tutto quanto dettagliatamente descritto successivamente se non riservato alla Stazione Appaltante) saranno autonomamente gestiti dalle Amministrazioni aderenti alla gara.

ART.8 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate alla Federazione Sovrazonale Piemonte 6 PIEMONTE SUD EST – Via Venezia, 6 – 15121 Alessandria e pervenire a mezzo fax (0143 - 332279) o via e-mail all'indirizzo icarrea@aslal.it. Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a mezzo fax o via e-mail all'Impresa richiedente e, se di interesse generale e/o precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all'indirizzo internet <http://fs6.piemontesudest.it>. Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della Ditta concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.

ART.9 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

Le Ditte concorrenti dovranno redigere l'offerta economica utilizzando il modello allegato reso legale mediante apposizione di marche da bollo. L'offerta dovrà indicare:

LOTTO 1)

- Canone mensile espresso in Euro per la fornitura di ossigeno gassoso per paziente, unico per unità di base al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge. Il canone mensile dovrà essere comprensivo del consumo dell'ossigeno, della messa a disposizione delle attrezzature, di tutte le prestazioni connesse all'esecuzione del servizio previste dal presente Capitolato speciale, ivi compresa l'assistenza tecnica,, la formazione e l'aggiornamento tecnologico e quant'altro specificato nel Capitolato Speciale. Nessun altro ulteriore onere, comunque denominato, potrà essere posto a carico delle Aziende consorziate per l'esecuzione del servizio.
- Canone mensile espresso in Euro per la fornitura di ossigeno liquido per paziente, unico per unità di base al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge. Il canone mensile dovrà essere comprensivo del consumo dell'ossigeno, della messa a disposizione delle attrezzature, di tutte le prestazioni connesse all'esecuzione del servizio previste dal presente Capitolato speciale, ivi compresa l'assistenza tecnica, la formazione e l'aggiornamento tecnologico e quant'altro specificato nel Capitolato Speciale. Nessun altro ulteriore onere, comunque denominato, potrà essere posto a carico delle Aziende consorziate per l'esecuzione del servizio.
- Costo annuale del servizio espresso in Euro al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge con riferimento ai fabbisogni presunti precedentemente indicati. Tale valore dovrà corrispondere alla somma aritmetica dei prodotti delle singole voci per i fabbisogni presunti indicati negli schemi di offerta. In caso di discordanza saranno applicate le condizioni economiche più favorevoli per l'Amministrazione. I canoni mensili ed il costo annuale del servizio non dovrà essere superiore, pena automatica esclusione dalla gara, alla base d'asta indicata nello schema di offerta.
- Percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta (con un numero di decimali non superiore a tre).

LOTTO 2)

- Modello del presidio offerto. Come indicato dall'art. 11 6° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate.
- Canone mensile espresso in Euro per il noleggio del presidio al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge. Il canone mensile dovrà essere comprensivo della messa a disposizione delle attrezzature, di tutte le prestazioni connesse all'esecuzione del servizio previste dal presente Capitolato speciale, ivi compresa l'assistenza tecnica, la formazione e l'aggiornamento tecnologico e quant'altro specificato nel Capitolato Speciale. Nessun altro ulteriore onere, comunque denominato, potrà essere posto a carico delle Aziende consorziate per l'esecuzione del servizio. Il costo di ogni presidio non dovranno essere superiore, pena automatica esclusione dalla gara, alla base d'asta indicata nello schema di offerta.
- Costo annuale del servizio espresso in Euro al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge con riferimento ai fabbisogni annuali indicati negli schemi di offerta. Tale valore dovrà corrispondere alla somma aritmetica dei prodotti delle singole voci per i fabbisogni presunti indicati negli schemi di offerta. In caso di discordanza saranno applicate le condizioni economiche più favorevoli per l'Amministrazione. I canoni mensili ed il costo annuale del servizio non dovranno essere superiore, pena automatica esclusione dalla gara, alla base d'asta indicata nello schema di offerta.
- Percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta (con un numero di decimali non superiore a tre).

LOTTO 3)

Per ciascuna voce di riferimento dovrà essere indicato:

- Modello dei presidi offerti. In questo caso sarà possibile proporre varianti.
- Canone mensile espresso in Euro per il noleggio di ciascun presidio offerto al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge. Il canone mensile dovrà essere comprensivo della messa a disposizione delle attrezzature, di tutte le prestazioni connesse all'esecuzione del servizio previste dal presente Capitolato speciale, ivi compresa l'assistenza tecnica, la formazione e l'aggiornamento tecnologico e quant'altro specificato nel Capitolato Speciale. I canoni mensili ed il costo di ogni presidio non dovranno essere superiore, pena automatica esclusione dalla gara, alla base d'asta indicata nello schema di offerta.

NORME COMUNI

Lo schema d'offerta così redatto dovrà essere sottoscritto in calce dal Legale Rappresentante della Ditta concorrente. Per quanto riguarda la disciplina relativa all'individuazione delle "offerte anormalmente basse" e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia "in toto" a quanto dettagliatamente prescritto dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di servizi che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.. La Stazione Appaltante si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

TITOLO 2
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART.10 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente capitolato speciale e nello schema allegato. Per prendere parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante l'indirizzo dell'A.S.L., il mittente e la seguente dicitura:

**PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA
DOMICILIARE E NOLEGGIO PRESIDI PER IL RECUPERO DELLA FUNZIONALITA'
RESPIRATORIA**

Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue:

- A) una o più buste (in ragione dei lotti per i quali si partecipa) chiuse e sigillate recanti sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura "**PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE E NOLEGGIO PRESIDI PER IL RECUPERO DELLA FUNZIONALITA' RESPIRATORIA – CONTIENE OFFERTA LOTTO N. ____**" contenente l'offerta economica redatta sullo schema di offerta allegato al presente capitolato speciale reso legale mediante apposizione di marche da bollo.
- B) una seconda busta chiusa e sigillata recante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "**PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE E NOLEGGIO PRESIDI PER IL RECUPERO DELLA FUNZIONALITA' RESPIRATORIA – CONTIENE DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA**" e contenente le indicazioni richieste dal successivo art. 11.
- C) una terza busta chiusa e sigillata riportante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "**PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE E NOLEGGIO PRESIDI PER IL RECUPERO DELLA FUNZIONALITA' RESPIRATORIA – CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA**" contenente la documentazione prevista dall'art. 12 del presente capitolato.

Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire, pena automatica esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore **12.00** del **24.06.2013** al seguente indirizzo:

**FEDERAZIONE SOVRAZIONALE PIEMONTE 6
PIEMONTE SUD EST
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA VENEZIA 6
15121 ALESSANDRIA**

Nella seduta pubblica che si terrà alle ore **11,00** del giorno **26.06.2013** presso **la sede della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 - Via Venezia n. 6 - 15100 ALESSANDRIA** il seggio di gara, nominato con determinazione dell'Amministratore Unico della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 sud est n. 7 del 29.10.2012, procederà all'effettuazione dei seguenti adempimenti:

- accertamento dei nominativi delle Ditte che hanno formulato offerta entro i termini previsti;
- apertura dei plichi, verifica del loro contenuto e apertura delle sole buste contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara;
- verifica della documentazione e ammissione / non ammissione dei concorrenti
- nei confronti delle Ditte ammesse, apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica e verifica del loro contenuto.
- sorteggio degli offerenti ai quali richiedere di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico organizzativa.

- rinvio a data da definire per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Successivamente, nel giorno ed ora che saranno preventivamente comunicati a mezzo fax o telegramma a tutte le Ditte concorrenti ammesse, si procederà all'esperimento della 2^a fase di gara, anch'essa in seduta pubblica, secondo il seguente programma:

- 1) esito dei controlli di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.
- 2) apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lettura e registrazione delle offerte;
- 3) aggiudicazione provvisoria.

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre la scadenza sopraindicata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile. L'espressione "plico chiuso e sigillato" e "busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza comportano che il plico e la busta, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi a pena di esclusione nel caso in cui non venga garantita la segretezza delle offerte mediante l'applicazione sui rispettivi lembi di un sigillo, cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su materiale plastico o simile, atto ad assicurare la segretezza dell'offerta e l'autenticità della chiusura originaria tramite sottoscrizione del legale rappresentante e apposizione del timbro della Ditta sui lembi di chiusura.

ART.11 DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione:

- 1) Una copia del capitolato speciale di gara debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione.
- 2) La documentazione attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio secondo i termini e le modalità specificate dall'art.16 del presente Capitolato Speciale. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - una validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta..

L'importo del deposito cauzionale provvisorio potrà essere ridotto del 50% in presenza dei requisiti prescritti dal disposto di cui all'art.75 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i., dimostrati con le modalità indicate dal successivo art.16.

- 3) Dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali nel testo allegato, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni in cui il titolare o un legale rappresentante della Ditta istante attesti sotto la propria responsabilità, l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo del 12/04/2006 n. 163

La dichiarazione di cui al presente punto n. 3), per quanto riguarda l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° comma lettera b), lettera c) e lettera m - ter dovrà essere resa separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice

- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società
 - I soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per quanto riguarda questi ultimi soggetti, se divenuti irreperibili per l'Impresa partecipante, la relativa dichiarazione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante "per quanto a propria conoscenza")
- 4) Dichiarazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, prevista dall'art. 113 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e dall'art. 40 del presente Capitolato Speciale, qualora l'offerente risultasse affidatario. La dichiarazione di cui al presente punto potrà essere presentata disgiuntamente o congiuntamente alla documentazione attestante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio. In quest'ultimo caso, la presenza della dichiarazione all'interno della polizza dovrà essere opportunamente evidenziata.
- 5) Documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, come previsto dalla deliberazione del 15.02.2010, effettuato secondo le modalità indicate al seguente indirizzo internet: www.avcp.it/riscossioni.html.

Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite **due** modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito;
- presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'AVCP.

Per essere ammessi a presentare l'offerta gli operatori economici dovranno allegare copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità. **Si rammenta che per gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti sono obbligati a versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.** Per ulteriori dettagli e informazioni pregasi visitare il sito internet dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it>.

- 6) **Dimostrazione della capacità economico finanziaria**
Dichiarazione di almeno due Istituti Bancari, ovvero intermediari autorizzati, ai sensi del Decreto Legislativo 01.09.1993 n. 385 e s.m.i., rilasciate in data non anteriore a sei mesi da termine di scadenza delle offerte, attestanti il possesso della capacità economico finanziaria come prescritto dall'art. 41 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
- 7) **Per le Ditte partecipanti al Lotto n. 1**
dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni contenente l'elenco dell'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche all'oggetto della gara realizzate negli ultimi tre anni (2010 – 2011 – 2012), ove si evinca la stipula di almeno un contratto identico a quello oggetto della gara, con esclusione tassativa delle sperimentazioni, per un numero minimo di **1.200 assistiti**. Nel caso di partecipazione di associazioni temporanee di imprese il requisito deve intendersi posseduto dall'A.T.I. medesima, restando inteso comunque che l'Impresa capogruppo dovrà avere stipulato contratti negli ultimi 3 anni di importo pari o superiore al 60%

della cifra sopraindicata. La dichiarazione dovrà riportare, per ciascun contratto, le seguenti indicazioni:

- denominazione dell'Amministrazione contraente
- indirizzo completa
- oggetto del contratto
- estremi del provvedimento di aggiudicazione
- importo del contratto
- numero assistiti

Nel caso di richiesta di comprovare il possesso del presente requisito di capacità economico – finanziaria, qualora la Ditta partecipante sia sorteggiata ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., la documentazione da produrre dovrà contenere le indicazioni sopra descritte.

8) Per le Ditte partecipanti al Lotto n. 2

dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni contenente l'elenco dell'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche all'oggetto della gara realizzate negli ultimi tre anni (2010 – 2011 – 2012), ove si evinca la stipula di almeno un contratto identico a quello oggetto della gara, con esclusione tassativa delle sperimentazioni, per un importo annuale di **€ 200.000,00** (limitatamente alle apparecchiature C-PAP e Auto C-PAP). Nel caso di partecipazione di associazioni temporanee di imprese il requisito deve intendersi posseduto dall'A.T.I. medesima, restando inteso comunque che l'Impresa capogruppo dovrà avere stipulato contratti negli ultimi 3 anni di importo pari o superiore al 60% delle cifre sopraindicate. La dichiarazione dovrà riportare, per ciascun contratto, le seguenti indicazioni:

- denominazione dell'Amministrazione contraente
- indirizzo completo
- oggetto del contratto
- estremi del provvedimento di aggiudicazione
- importo e durata del contratto
- numero apparecchiature distinte per tipologia

Nel caso di richiesta di comprovare il possesso del presente requisito di capacità economico – finanziaria, qualora la Ditta partecipante sia sorteggiata ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., la documentazione da produrre dovrà contenere le indicazioni sopra descritte.

8) Elenco dei lotti per i quali viene presentata offerta economica. Per il Lotto n. 3 dovranno essere specificate nell'elenco in esame anche le singole voci per le quali è stata presentata offerta.

9) Modello GAP (parte riservata all'impresa partecipante)

10) Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese costituendi o già costituiti, la documentazione prescritta dall'art. 32 del presente Capitolato Speciale.

11) **"PASOIE"**, da acquisire tramite accesso al Portale dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it> alla sezione "Servizi" secondo le istruzioni in esso indicate e sulla base delle seguenti modalità:

MODALITA' PER LA VERIFICA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI

- Conformemente a quanto prescritto dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico - finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e della richiamata deliberazione attuativa, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
- Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - **AVCPASS**) secondo le istruzioni ivi contenute.
- L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio **AVCPASS**, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "**PASSOE**" da **inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa**. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "**PASSOE**" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatari.
- **Trattandosi di modalità innovativa, il cui utilizzo da parte delle Stazioni Appaltanti è peraltro ancora opzionale per le procedure di gara aventi valore superiore a € 1.000.000,00 per il periodo 01.03.2013 – 30.06.2013, si invitano le Ditte partecipanti a volerlo utilizzare come modalità aggiuntiva e integrativa a quella cartacea tradizionale e pertanto non posta come motivo di esclusione. Pertanto, nella busta contenente i "Documenti per l'ammissione alla gara" dovrà essere allegata ancora tutta la documentazione in formato cartaceo così come richiesto dal presente articolo.**

NORME GENERALI

Così come prescritto dall'art. 48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., la stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico professionale di cui ai precedenti punti 7 e 8 presentando la documentazione indicata nel presente articolo. A tale proposito si specifica che, così come prescritto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 10.10.2012 n. 4, che il richiamato art. 48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. prevede che **la richiesta della documentazione probatoria sia rivolta direttamente all'interessato anziché acquisita d'ufficio dall'amministrazione o dall'ente pubblico certificante** come previsto dall'art. 15 della Legge 12.11.2011 n. 183, trattandosi di una norma speciale che comporta oneri aggiuntivi a carico dei concorrenti giustificati in virtù del particolare rapporto di tipo negoziale cui la presentazione della documentazione è preordinata e dall'esigenza di assicurare la serietà dell'offerta, unitamente alla celerità della conclusione del procedimento di verifica.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Fatte salve le ulteriori cause previste dall'art. 46 comma 1-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara l'omessa presentazione di uno o più documenti di cui ai seguenti numeri:

- 1) Copia del capitolato speciale di gara sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione
- 2) Documentazione attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio
- 3) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.
- 4) Dichiarazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto

- 5) Documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione a favore dell'A.V.C.P.
- 6) Documentazione di cui ai punti 6-7-8

Parimenti, sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara:

La presentazione del plico oltre il termine di scadenza sopraindicato

La presenza dell'offerta all'interno della busta contenente la documentazione per l'ammissione alla gara o della busta contenente la documentazione tecnica

DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA – REGOLE SPECIALI

Ferme restando le prescrizioni contenute nel presente articolo, i soggetti concorrenti che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), sia costituito che costituendo, o in Consorzio, sia costituito che costituendo, dovranno osservare le seguenti condizioni speciali circa la documentazione da presentare per l'ammissione alla gara:

TIPOLOGIA DI DOCUMENTI	SOGGETTI
PUNTO 1) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE	
R.t.i. costituito	Tutte le Imprese
R.t.i. costituendo	Tutte le Imprese
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Tutte le Imprese
PUNTO 2) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO	
R.t.i. costituito	Impresa mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è l'intero R.t.i.
R.t.i. costituendo	Impresa che sarà individuata come mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è l'intero R.t.i.
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Una delle Imprese consorziando con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio
PUNTO 3) DICHIARAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI FATTISPECIE DI ESCLUSIONE EX ART.38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12.04.2006 N.163 E S.M.I.	
R.t.i. costituito	Tutte le Imprese
R.t.i. costituendo	Tutte le Imprese
Consorzio costituito	Tutte le Imprese
Consorzio costituendo	Tutte le Imprese

PUNTO 5) VERSAMENTO TASSA GARE	
R.t.i. costituito	Impresa mandataria
R.t.i. costituendo	Impresa che sarà individuata come mandataria
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Almeno un'impresa del Consorzio

ART.12 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Unitamente all'offerta economica e alla documentazione prevista per l'ammissione alla gara le ditte partecipanti dovranno altresì trasmettere la seguente documentazione tecnica:

- 1) **LOTTO N. 1** Copia della determinazione AIFA in ordine all'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco ossigeno.
- 2) **LOTTO N. 1** Schede tecniche delle confezioni AIC di ossigeno liquido e gassoso offerte.
- 3) **LOTTO N. 1** Copia delle schede di sicurezza dell'ossigeno medicale liquido e gassoso.
- 4) **LOTTO N. 1** Copia dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti alla produzione primaria e secondaria di gas medicinale e di ossigeno liquido e gassoso dello stabilimento.
- 5) **LOTTO N. 1** Schede tecniche dettagliate riguardanti le bombole di ossigeno, dei contenitori criogenici e di quant'altro indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale con l'indicazione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature proposte. Le schede tecniche dovranno contenere, oltre alle caratteristiche tecniche dell'apparecchio, la chiara indicazione del modello e della ditta costruttrice e di ogni altro elemento utile ad individuarla in modo univoco. Le schede tecniche dovranno essere confezionate separatamente per ciascun lotto di partecipazione, essere numerate progressivamente per ciascun foglio e riportare nella prima pagina la dicitura "Scheda tecnica voce n. ____".
- 6) **LOTTO N. 2 E LOTTO N. 3** Schede tecniche dettagliate con l'indicazione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature proposte. Per ciascuna apparecchiatura proposta le schede tecniche dovranno essere contraddistinte dagli stessi riferimenti numerici e descrittivi indicati nello schema di offerta. Le schede tecniche dovranno contenere, oltre alle caratteristiche tecniche dell'apparecchio, la chiara indicazione del modello e della ditta costruttrice e di ogni altro elemento utile ad individuarla in modo univoco. Le schede tecniche dovranno essere confezionate separatamente per ciascun lotto di partecipazione, essere numerate progressivamente per ciascun foglio e riportare nella prima pagina la dicitura "Scheda tecnica voce n. ____".
- 7) Elenco riepilogativo, suddiviso per lotto di partecipazione, della documentazione tecnica trasmessa, da redigere secondo il modello allegato, riportante la stessa numerazione indicata nel presente articolo, l'oggetto ed il numero delle pagine. Nell'elenco in esame dovrà essere riepilogata tutta la documentazione tecnica trasmessa, senza nessuna esclusione, ivi compresi eventuali documenti, dichiarazioni, certificazioni di qualità, studi clinici, rapporti di prova, relazioni ecc. non espressamente richiesti nel presente articolo;

Nel caso di documentazione tecnica comune a più lotti (a titolo esemplificativo: certificazioni di qualità, studi clinici, rapporti di prova, relazioni ecc.) , la Ditta partecipante dovrà inviarla in unica copia con evidenziato chiaramente nella prima pagina l'elenco dei lotti cui si riferisce. Nessun compenso spetterà alle Ditte concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti consegnati i quali non saranno in alcun caso restituiti e rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante. Nell'ambito della documentazione tecnica il concorrente potrà specificare le parti della documentazione che si ritiene debba essere coperta da riservatezza con specifico riferimento a marchi, know how, brevetti ecc.. La Ditta aggiudicataria, con l'approvazione del presente

Capitolato Speciale, si dichiara disponibile a trasmettere, su richiesta della Stazione Appaltante, l'intera documentazione tecnica in formato elettronico su cd-rom o via e mail.

ART.13 PROCEDURA DI GARA

LOTTO 1 E LOTTO 2

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, per singoli lotti indivisibili a favore della Ditta che avrà proposto per ciascuno di essi il prezzo più basso. Trattandosi di aggiudicazione per singoli lotti, saranno automaticamente escluse dalla gare le Ditte che avranno proposto offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci richieste e indicate negli appositi schemi. In caso di parità di offerte economiche si procederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un'offerta migliorativa. Ove nessuno di coloro che hanno prodotto offerte uguali sia presente, o se i presenti non vogliono migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Potranno migliorare l'offerta il legale rappresentante o chi è munito di procura speciale generale. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua ai sensi del presente capitolato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto" così come previsto dall'art. 81 comma 3 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

LOTTO N. 3

La presente procedura è finalizzata alla selezione di più soggetti con i quali sottoscrivere un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. in quanto ritenuti idonei a fornire i prodotti oggetto di gara. In particolare, trattandosi di prodotti correlati ad un percorso di individuazione del presidio idoneo alle esigenze cliniche del paziente è richiesta alle Ditte partecipanti l'offerta della gamma di presidi riconducibili alle categorie di cui all'art. 3. **La procedura NON è finalizzata all'individuazione di un unico aggiudicatario per ogni singola voce compresa nel Lotto** ma, attraverso di essa, si perverrà per ciascuna voce, all'individuazione dei soggetti idonei a fornire i presidi in oggetto. Le Aziende avranno la facoltà, nel periodo di vigenza dell'Accordo quadro, di procedere all'acquisto dei prodotti che si dovessero rendere necessari al proprio fabbisogno, senza alcun vincolo e limite, nel rispetto delle condizioni tutte di cui all'Accordo medesimo, presso una o più delle ditte accreditate ammesse all'Accordo Quadro. All'interno dell'accordo quadro per la scelta dell'operatore economico a cui affidare di volta in volta il singolo noleggio delle apparecchiature il criterio adottato è il seguente: indicazioni fornite dallo specialista pneumologo prescrittore sulle specifiche esigenze del paziente, optando comunque, in presenza di presidi comparabili, per quello offerto al prezzo più basso. L'individuazione delle Ditte aggiudicatarie quali contraenti dell'Azienda e la conseguente loro ammissione all'Accordo quadro non attribuisce alle stesse alcun diritto in ordine ai quantitativi degli acquisti che le Aziende opereranno presso di esse, risultando comunque le Aziende stesse libere di individuare lo specifico fornitore ed essendo da considerarsi i quantitativi indicati puramente indicativi e presunti.

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART.14 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Il contratto tuttavia non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. "*standstill*" o termine dilatorio) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 "Direttiva ricorsi", fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

ART.15 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

La Ditta aggiudicataria sarà invitata dalla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto dall'art. 79 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, a produrre la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 38 della normativa richiamata:

- Deposito cauzionale definitivo, costituito secondo i termini e le modalità previste dall'art. 17.

Come prescritto dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l'A.S.L. AL procederà d'ufficio, ex art. 18 della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. e art. 43 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., all'acquisizione della restante documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., si procederà inoltre a richiedere all'aggiudicatario, nonché al concorrente che segue in graduatoria – se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. – di comprovare anche il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica così come prescritto dal disposto di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Qualora la predetta documentazione non venga fornita ovvero qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dalla gara del concorrente, fermo quanto ulteriormente previsto dal richiamato art. 48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

ART.16 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Entro il termine di presentazione delle offerte economiche le Ditte partecipanti alla procedura aperta dovranno presentare un deposito cauzionale provvisorio nella misura corrispondente al 2% del valore stimato di ciascun lotto di partecipazione ai sensi del disposto di cui all'art. 75 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Tale cauzione deve essere effettuato in una delle seguenti forme:

- deposito presso il Tesoriere in contanti vincolato per il ritiro al benestare della Stazione Appaltante
- deposito presso il Tesoriere di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato valutati al corso del giorno del deposito
- presentazione di specifica fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da altri Istituti ed Aziende autorizzate.

Nel caso di partecipazione a più lotti, dovrà essere costituito un unico deposito cauzionale provvisorio calcolato sulla sommatoria degli importi di ogni lotto, come indicato nel seguente prospetto:

LOTTO	IMPORTO DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
LOTTO 1	€ 210.900,00
LOTTO 2	€ 47.227,15
LOTTO 3 VOCE 3.1	€ 26.773,20
LOTTO 3 VOCE 3.2	€ 4.162,50
LOTTO 3 VOCE 3.3	€ 43.134,60
LOTTO 3 VOCE 3.4	€ 54.000,00
LOTTO 3 VOCE 3.5	€ 10.169,77
LOTTO 3 VOCE 3.6	€ 2.575,20
LOTTO 3 VOCE 3.7	€ 7.081,80
LOTTO 3 VOCE 3.8	€ 960,00
LOTTO 3 VOCE 3.9	€ 4.560,00

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno restituiti. La garanzia deve coprire espressamente sia la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario che l'eventuale escussione prevista a seguito degli esiti del procedimento di controllo sul possesso dei requisiti previsto dall'art.48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, ed è svincolata automaticamente al medesimo al momento della sottoscrizione del contratto medesimo o dell'acquisizione di efficacia del verbale di aggiudicazione che tiene luogo di contratto. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art.75 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti.

ART.17 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.113 1° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall'art.113 3° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nel limite massimo corrispondente al 75% del valore annuale del contratto. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art.40 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente nei confronti di tutte le Amministrazioni aderenti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di

beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di affidamento di più lotti nell'ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa

ART.18 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136

La fornitura oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Ditta aggiudicataria si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare a questa A.S.L., **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;
- b) a notificare all'A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata all'A.S.L. AL..

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART.19 CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate nella qualità, quantità, tempi e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente delle Amministrazioni aderenti. Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna ecc.). I controlli delle quantità ordinate e sulla conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso il Magazzino del Presidio Ospedaliero delle Amministrazioni aderenti. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, l'Amministrazione aderente può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del contratto per accertare direttamente o mediante appropriate perizie da affidare ad un Istituto di fiducia, la corrispondenza di essi alle condizioni pattuite in sede di gara.

I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, eguali nella misura ed omogenei nella composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli dell'Amministrazione aderente e la firma dell'incaricato del Servizio competente e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, nella circostanza, agisce in nome e per conto di lui. Due dei campioni restano all'Amministrazione aderente mentre il terzo è ritirato dal fornitore o da un suo incaricato. Ove la merce risultasse non conforme ai campioni ed alle prescrizioni contrattuali o comunque non rispondente alle esigenze il fornitore dovrà sottostare alla perdita totale della partita contestata. Il fornitore inoltre dovrà rispondere di qualunque danno possa derivare dalla somministrazione.

ART. 20 VERIFICHE E CONTROLLI

I contratti aventi valore superiore alla soglia comunitaria sono soggetti alla verifica di conformità prevista dagli artt. 312 e ss. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (in seguito denominato "Regolamento") cui si rinvia per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo. Trattandosi di appalto con prestazioni continuative è altresì obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione da avviare secondo i seguenti criteri di periodicità:

- con la periodicità che sarà successivamente indicata nel contratto o nella lettera commerciale.
- alla conclusione del rapporto contrattuale entro il termine di venti giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Dell'attività di verifica di conformità, alla quale sarà obbligatoriamente invitato l'esecutore, verrà redatto un apposito processo verbale secondo quanto stabilito dall'art. 319 del "Regolamento". La verifica di conformità viene effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dovrà essere conclusa non oltre il termine di sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni mediante il rilascio del certificato di verifica di conformità prescritto dall'art. 322 del "Regolamento". Il certificato di verifica di conformità verrà trasmesso al soggetto esecutore del contratto per la sua accettazione che dovrà essere effettuata entro il termine di quindici giorni dal ricevimento. Nel caso di contratti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria si procederà alla verifica di conformità prevista dagli artt. 325 del richiamato Regolamento. La verifica di conformità verrà effettuata mediante l'emissione di un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal R.U.P.. ed è finalizzata ad accertare se la relativa prestazione sia o meno collaudabile. L'attestazione di regolare esecuzione dovrà essere emessa non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e dovrà contenere i seguenti elementi:

- estremi del contratto
- indicazione dell'esecutore
- nominativo del Direttore dell'esecuzione
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni
- la data o le date di effettiva esecuzione delle prestazioni
- l'importo totale delle prestazioni
- la certificazione di regolare esecuzione

In ogni caso, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione si procederà, ai sensi dell'art. 325 del "Regolamento" al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo dell'eventuale cauzione definitiva prestata.

ART.21 CONTESTAZIONE

Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dai controlli di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione aderente ha il diritto di respingere, ed il fornitore ha l'obbligo di ritirare, i beni che all'atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelli pattuiti in sede di aggiudicazione o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'Amministrazione aderente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la

temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora si tratti di generi di immediato consumo, l'Amministrazione aderente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione precedente si applica anche per consegne di beni in quantità inferiore a quelle pattuite.

ART.22 INADEMPIENZE PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il fornitore che non consegna i beni o che consegnandoli di qualità non conforme a quella stabilita e, invitato a sostituirli, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso le Amministrazioni aderenti possono applicare una penale a carico del fornitore inadempiente, del cinque per cento dell'importo dell'ordinazione per ogni giorno di ritardo, oltre alla facoltà di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti. In ogni caso, il fornitore dovrà comunicare tempestivamente a mezzo fax eventuali ritardi o impossibilità ad evadere, anche parzialmente, gli ordinativi ricevuti. L'Amministrazione aderente potrà altresì rivalersi in tutto o in parte sul deposito cauzionale, con obbligo del fornitore di reintegrarlo o rinnovarlo, sempreché le Amministrazioni aderenti non deliberino la risoluzione del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso. L'Amministrazione aderente ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta. Delle inadempienze fanno prova i processi verbali redatti dal Responsabile del Servizio competente alla presenza di due testimoni e da essi sottoscritti. Qualora l'aggiudicatario cessi in tronco la fornitura, incorrerà nella perdita del deposito cauzionale senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente. L'eventuale provvedimento di risoluzione del contratto per inadempienza adottato da parte di un'Amministrazione aderente non avrà efficacia automatica nei confronti delle altre.

ART.23 QUANTITA' DEI BENI DA FORNIRE

Le quantità relative ai fabbisogni occorrenti a questa A.S.L. indicati nel presente capitolato speciale o sugli schemi di offerta allegati sono puramente indicativi, essendo il consumo non esattamente prevedibile, in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura e all'utilizzo dei prodotti. Pertanto la Ditta o le Ditte aggiudicatarie saranno tenute a fornire alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta. La fornitura pertanto dovrà essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori.

ART.24 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

ART. 25 AGGIORNAMENTO DEL PREZZO

L'eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate nel disposto di cui all'art. 115 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. La revisione prezzi sarà effettuata dalla Stazione Appaltante per tutte le Aziende aderenti anche se la decorrenza da parte loro sarà subordinata all'adozione di uno specifico provvedimento deliberativo. Nell'attesa della formalizzazione dell'eventuale revisione dei prezzi da parte dell'Amministrazione, la Ditta aggiudicataria si impegna comunque ad assolvere e rispettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione del presente Capitolato Speciale.

ART. 26 INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196

I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e

gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all'esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell'esecuzione del Capitolato. I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell'ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di:

a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:

- la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;

b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

c) opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.

ART.27 RISERVA DI ACQUISTO SUL LIBERO MERCATO

Nel caso di ritardo o di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini concordati alla fornitura anche solo parziale della merce ordinata, le Amministrazioni aderenti potranno procedere all'acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto richiesta, addebitando l'eventuale maggior prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o danno subito.

ART.28 CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse al servizio e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni. Come prescritto dall'art. 34 35° comma del Decreto Legge 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2012 n. 221 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del Decreto Legislativo 12.04.2012 n. 163, quantificate in € 1.648,02 I.V.A. inclusa, saranno rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, in proporzione all'importo a base d'asta dei lotti o delle voci aggiudicate.

ART. 29 PAGAMENTO DELLE FORNITURE

Le fatture dovranno, di regola, essere riepilogative mensili e dovranno essere trasmesse entro il termine di 4 (quattro) mesi dall'effettuazione della fornitura. Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell'art. 4 4° comma del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 09.11.2012 n. 192, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture, in originale e copia, devono essere corredate della copia dei buoni di ordinazione. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. L'eventuale stato di morosità o di inadempienza da parte della Federazione e delle A.S.L. consorziate non potrà essere fatto valere in alcun modo dalla Ditta aggiudicataria per giustificare eventuali ritardi nelle consegne o nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

ART.30 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART.31 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se la Stazione Appaltante ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

ART. 32 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.)

Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art.37 14° e 15° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 33 CONSORZI

Possono presentare offerta i Consorzi di imprese secondo le modalità indicate dagli artt.34, 35, 36 e 37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. I Consorzi di cui all'art.34 1° comma lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) e lett. c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.36) devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara. Per questi ultimi è fatto divieto, pena automatica esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati, di partecipare in qualsiasi altra forma individuale o associata. In caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per i Consorzi già costituiti: copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio
- per i Consorzi costituendi: dichiarazione resa dal Legale Rappresentate del Consorzio attestante l'indicazione delle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione si riserva sempre la facoltà di verificare l'assenza in capo ai concorrenti dell'esistenza di un unico centro decisionale cui possano essere imputate le offerte mediante verifica circa la presenza negli organi amministrativi del consorzio di cooperative o di imprese artigiani di titolari, rappresentanti o direttori tecnici del consorziato ai sensi della determinazione della Autorità di Vigilanza nr 2 del 10.03.2004.

ART. 34 AVVALIMENTO

Secondo quanto prescritto dall'art.49 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 2° comma del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni il soggetto concorrente che intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.38 del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.34 del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.34 2° comma con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art.49 5° comma del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Inoltre si prevede che:

- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi i soggetti;
- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

ART.35 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 oltre che nel Codice Civile.

ART. 36 COSTI PER LA SICUREZZA

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 09.04.2008 e s.m.i., si precisa che, nella fattispecie, si è valutata l'assenza di interferenze e pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero. Si allega al presente Capitolato Speciale l'informativa sulla sicurezza ove sono riportate dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale o incaricati delle ditte sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

ART.37 CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta.

ART.38 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'A.S.L.. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART.39 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Casale Monferrato.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**